Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 164 del 17 luglio 2015 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 17 luglio 2015

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 41

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (Tabella n. 1), nonché atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica o approvati con decreto del Presidente della Repubblica (Tabella n. 2).

SOMMARIO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (Tabella n. 1), nonché atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica o approvati con decreto del Presidente della Repubblica (Tabella n. 2).

Vengono qua riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia entro il 15 giugno 2015 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione e pervenuti al Ministero degli affari esteri entro la stessa data. L'elenco di detti Accordi risulta dalla Tabella n. 1.

Eventuali altri Accordi, entrati in vigore entro il 15 giugno 2015 ed i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri, saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale della *Gazzetta Ufficiale*.

Quando tra i testi facenti fede di un Accordo non è contenuto un testo in lingua italiana, viene pubblicato il testo in lingua straniera facente fede ed il testo in lingua italiana, se esistente come testo ufficiale, ovvero, in mancanza, una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede, se pervenuta.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la Tabella n. 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA 1

ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA ENTRO IL 15 giugno 2015 NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

	Data, luogo della firma, titolo	**Data di entrata in vigore**
1	18,12,2014 - Roma Accordo postale tra Italia e Sovrano Ordine di Malta	26,03,2015
2	28,01,2014 - Berna Accordo tra Italia e Svizzera per lo sviluppo delle infrastrutture della rete ferroviaria	01,05,2015
3	09,12,2014 - Tirana Accordo tra Italia e Albania per la reciproca protezione delle informazioni classificate	29,04,2015
4	05,11,2014 - Montevideo Accordo tra Italia e Uruguay per il riconoscimento reciproco in materia di conversione patenti di guida	17,05,2015
5	30,09,2014 - Addis Abeba Accordo tra Italia e Etiopia per il contributo al PBS III, AID 10198	18,05,2015
6	16,01,2013 - 21,02,2013 - Roma - Kiev Accordo tra Italia e Ucraina relativo al trasporto dei carichi militari e del personale attra verso il territorio dell'Ucraina	25,05,2015

TABELLA 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

	Data, luogo della firma, titolo	**Data di entrata in vigore**
1	29,02,2012 - Roma Accordo tra Italia e San Marino per la prevenzione e la repressione della criminalita' *Legge 17,10,2014 n. 167 - G.U. n. 265 del 14,11,2014*	04,02,2015
2	06,02,2010 - Roma Accordo di collaborazione strategica tra Italia e Montenegro *Legge 28,04,2015 n. 50 - G.U. n. 102 del 05,05,2015*	20,05,2015
3	17,07,2003/25,06,2012/03,09,2012 - Roma Accordo tra Italia e Argentina riguardante lo svolgimento di attivita' lavorativa *Legge 23,04,2015 n. 49 - G.U. n. 102 del 05,05,2015*	01,08,2015

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL SOVRANO MILITARE ORDINE OSPEDIALIERO DI SAN GIOVANNI DI GERUSALEMME, DI RODI E DI MALTA DETTO SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA

premesso che:

- le relazioni bilaterali tra la Repubblica Italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta sono regolate dall'Accordo concernente l'aggiornamento dello Scambio di note dell'11 gennaio del 1960 per la regolamentazione dei reciproci rapporti bilaterali, con protocollo attuativo dell'art. 5, fatto in Roma il 17 maggio 2012;
- lo scambio di note dell'11 gennaio 1960 prevede che per quanto si riferisce ai collegamenti postelegrafonici del Sovrano Ordine e alla regolamentazione di altri rapporti si procederà in futuro ad ulteriori trattazioni;
- presso il Sovrano Militare Ordine di Malta opera, dal 1966, il servizio delle Poste Magistrali, per la spedizione di corrispondenze, anche di natura privata, dirette verso i Paesi con i quali il Sovrano Ordine ha stipulato apposite convenzioni, nonché per la vendita di carte-valori al pubblico;
- le carte-valori postali emesse dal Sovrano Militare Ordine di Malta sono essenzialmente destinate alla vendita per collezione, al fine di sostenere le attività istituzionali del Sovrano Ordine;
- la Repubblica Italiana riafferma l'alto valore dell'attività assistenziale ed umanitaria svolta dal Sovrano Militare Ordine di Malta;
- il Sovrano Militare Ordine di Malta svolge la sua meritoria opera a favore delle fasce più deboli della popolazione in numerosi Paesi ed intrattiene relazioni diplomatiche con 104 Stati;
- il Sovrano Militare Ordine di Malta e la Repubblica Italiana intrattengono proficue relazioni a livello governativo,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1
Definizioni

Per "SMOM" si intende il Sovrano Militare Ordine di Malta.

Per "Italia" si intende la Repubblica Italiana.

Per "parti contraenti" si intendono lo SMOM ed il Governo della Repubblica Italiana.

Per "territorio dello Stato" si intende il territorio della Repubblica Italiana.

Per "Ministero dello Sviluppo economico" si intende il Gabinetto del Ministro dello Sviluppo economico della Repubblica Italiana.

Per "operatore postale" si intende la società concessionaria dello Stato Italiano per la fornitura del servizio postale universale.

Per "carte-valori postali" si intendono francobolli, cartoline postali, buste postali, biglietti postali ed aerogrammi.

Art. 2

Operatore postale SMOM e relativi invii

L'Italia riconosce le Poste Magistrali come l'operatore postale dello SMOM designato alla raccolta ed alla spedizione delle corrispondenze originate all'interno della Sede internazionale dell'Ordine.

Gli invii postali accettati dalle Poste Magistrali dello SMOM conformemente a quanto stabilito dal presente Accordo hanno libera circolazione sul territorio dello Stato.

Le carte-valori postali emesse dallo SMOM, benché utilizzabili esclusivamente dalle Poste Magistrali, hanno lo stesso status giuridico delle carte-valori postali emesse dall'Italia.

Art. 3

Tipologia di invii

Le Poste Magistrali dello SMOM hanno facoltà di accettare ogni tipologia di invio di corrispondenza "retail" previsto dalle condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale dell'operatore postale italiano, in conformità a quanto stabilito dalle medesime condizioni, ad esclusione della posta massiva, degli atti giudiziari e dei prodotti editoriali (fatti salvi i pieghi di libri a tariffa intera) e limitatamente ai Paesi con i quali lo SMOM ha stipulato apposite convenzioni.

Le tariffe applicate sono le medesime previste per l'operatore postale italiano, senza possibilità di applicare prezzi speciali o maggiorazioni.

Le Poste Magistrali dello SMOM hanno facoltà di limitare le tipologie di invii accettati presso i propri uffici, fatta salva l'accettazione dei singoli invii di posta prioritaria, sempre garantita. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, le Poste Magistrali dello SMOM comunicano al Ministero dello Sviluppo economico e direttamente all'operatore postale italiano quali tipologie di invii intende accettare, oltre a quelli di posta prioritaria. Analogamente procede a segnalare ogni modifica all'elenco delle tipologie offerte alla propria utenza, con un preavviso di 30 giorni.

Le caratteristiche degli invii di corrispondenza diretti a Paesi esteri sono conformi a quanto stabilito dal Regolamento della Posta Lettere e ad ogni altro atto dell'Unione Postale Universale, cui l'Italia è membro. In particolare, per quanto riguarda gli invii soggetti a registrazione, qualora rientrino tra le tipologie offerte, le Poste Magistrali dello SMOM provvedono a prendere gli opportuni accordi con l'operatore postale italiano per definire la regolare operatività del servizio, in conformità agli standard tecnici del medesimo operatore postale.

Art. 4

Affrancatura degli invii e carte-valori postali SMOM

Gli invii accettati dalle Poste Magistrali dello SMOM sono affrancati esclusivamente mediante carte-valori postali emesse dallo SMOM, anche anteriormente all'entrata in vigore del presente Accordo, e recanti valore facciale espresso il Euro.

Le carte-valori postali emesse dallo SMOM sono conformi a quanto stabilito dal Regolamento della Posta Lettere, dal Codice Etico Filatelico e da ogni altro atto dell'Unione Postale Universale. Esse possono essere vendute esclusivamente dalle Poste Magistrali dello SMOM all'interno della Sede internazionale dell'Ordine e sono valide unicamente per l'affrancatura delle corrispondenze originate all'interno della medesima Sede.

Le corrispondenze recanti carte-valori postali emesse dallo SMOM immesse nel circuito postale italiano con modalità diverse da quelle definite dal presente Accordo sono considerate non affrancate e trattate in conformità alla vigente normativa italiana di riferimento.

Lo SMOM comunica al Ministero dello Sviluppo economico e direttamente all'operatore postale italiano ogni nuova emissione di carte-valori postali con un preavviso di 30 giorni rispetto alla prevista data di emissione e, comunque, nel più breve tempo possibile, in caso di emissione straordinaria. Parimenti invia al Ministero dello Sviluppo economico, entro il giorno dell'emissione, 10 esemplari di ciascuna nuova carta-valore postale.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, lo SMOM invia al Ministero dello Sviluppo economico 10 esemplari di ciascuna carta-valore postale in corso di validità emessa anteriormente all'entrata in vigore dell'Accordo stesso. Un elenco delle medesime carte-valori, con il dettaglio delle caratteristiche tecniche e le relative immagini a colori, è inviato entro il medesimo termine all'operatore postale italiano.

Art. 5

Accettazione e spedizione degli invii

La spedizione delle corrispondenze accettate dalle Poste Magistrali dello SMOM sarà fatta mediante consegna di appositi dispacci all'operatore postale italiano, presso l'ufficio postale viciniore alla Sede internazionale dell'Ordine sita in Roma in Via dei Condotti n. 68 o, previo accordo diretto tra l'operatore postale e le Poste Magistrali, presso altro ufficio postale.

Gli invii originati dallo SMOM recano, sull'affrancatura ed a vuoto sul lato indirizzo (ovvero solo sull'affrancature in caso di bollatura meccanica), il timbro a data delle Poste Magistrali. I dispacci includono la corrispondenza recante il timbro a data del giorno di consegna all'operatore postale italiano o, per gli invii accettati oltre l'orario limite, quello del giorno precedente.

I dispacci sono suddivisi per tipologia di invio ed accompagnati da apposita distinta in duplice copia redatta conformemente al successivo art. 6, firmata e timbrata dalle Poste Magistrali dello SMOM. L'operatore postale italiano, verificata la rispondenza del contenuto del dispaccio con quanto riportato sulla distinta, appone firma e timbro per ricevuta su entrambe le copie del documento, restituendone una allo SMOM. Il controllo ha luogo contestualmente alla consegna del dispaccio.

La corrispondenza consegnata all'operatore postale italiano dalle Poste Magistrali dello SMOM viene immessa con sollecitudine nel circuito postale ed avviata a destino. Invii per i quali, successivamente all'accettazione del dispaccio, dovesse essere rilevata la irregolarità sono restituiti, senza oneri, alle Poste Magistrali dell'Ordine. In nessun caso l'operatore postale italiano appone il proprio timbro a data sulle carte-valori dello SMOM.

La consegna dei dispacci può avere luogo, per un massimo di due spedizioni giornaliere in orario concordato tra l'operatore postale italiano e le Poste Magistrali dello SMOM, in tutti i giorni non festivi. L'operatore postale italiano comunica con sollecitudine al Ministero dello Sviluppo economico e direttamente alle Poste Magistrali dello SMOM ogni eventuale chiusura straordinaria dell'ufficio postale designato per la consegna dei dispacci, indicando quello sostitutivo.

Il trasporto dei dispacci tra la Sede internazionale dello SMOM e l'ufficio postale italiano, nonché il trasporto della corrispondenza tra gli immobili dove sono ubicati gli uffici e le cassette di impostazione delle Poste Magistrali hanno luogo con personale e veicoli dello SMOM, muniti di idoneo documento di identificazione atto a qualificare la funzione esercitata. Ferme restando le norme che regolano la verifica della corrispondenza sul territorio dello Stato, l'Italia riconosce l'inviolabilità degli invii trasportati dagli incaricati dello SMOM sino alla consegna all'operatore postale italiano.

In tutti i casi in cui l'ordinamento italiano prevede la possibilità di presentare reclamo per mancato recapito o danneggiamento dell'invio, il mittente presenta il proprio reclamo alle Poste Magistrali dello SMOM, utilizzando l'apposita modulistica dell'operatore postale italiano. Le Poste Magistrali trasmettono con sollecitudine il reclamo all'operatore postale italiano, unitamente ad ogni documentazione attestante la regolare consegna dell'invio al medesimo operatore postale. Dell'esito del reclamo è data sempre informazione al mittente e, per notizia, alle Poste Magistrali dello SMOM. L'eventuale indennizzo è corrisposto direttamente al mittente.

Art. 6
Distinte di consegna e oneri per il servizio

Le distinte di consegna dei dispacci di cui al precedente articolo, suddivisi per tipologia di invio, recano i seguenti elementi:

- data di formazione del dispaccio;
- data e ora di consegna all'operatore postale italiano;
- numero degli oggetti inclusi nel dispaccio, suddivisi per importo tariffario;
- l'importo totale corrispondente alla somma delle affrancature dei singoli oggetti inclusi nel dispaccio.

Le distinte di consegna dei dispacci relativi a tipologie di invii a firma recano l'elencazione dei singoli oggetti inclusi, con il relativo numero d'ordine, la destinazione e l'importo tariffario.

Gli invii per i quali il mittente abbia apposto una affrancatura superiore a quella prevista sono elencati in distinta secondo l'importo tariffario previsto dal tariffario, indipendentemente dall'importo dei francobolli applicati.

Le Poste Magistrali dello SMOM corrispondono all'operatore postale italiano, con le modalità concordate direttamente tra le parti, e comunque con cadenza non inferiore al trimestre e non superiore ad un anno, il rimborso degli oneri sostenuti per l'inoltro degli invii, corrispondenti alla somma degli importi totali delle singole distinte.

Art. 7
Corrispondenza indirizzata allo SMOM

Nulla è innovato in merito alla consegna della corrispondenza indirizzata allo SMOM o, comunque, a singoli individui presso la Sede internazionale dell'Ordine. Tali invii si considerano a tutti gli effetti indirizzati in Italia e, pertanto, sono consegnati dall'operatore postale italiano secondo le consuete modalità operative. Ai fini del presente articolo, gli incaricati dell'operatore postale italiano hanno accesso alla Sede dell'Ordine, secondo le modalità indicate dallo SMOM.

Art. 8

Corrispondenza diplomatica

Nulla è innovato circa la corrispondenza diplomatica dello SMOM e quella ufficiale fra la sede centrale dell'Ordine e le sue sedi diplomatiche. La corrispondenza diplomatica e quella ufficiale dello SMOM, ove affidata alle Poste Magistrali per il successivo inoltro a mezzo dei canali postali, è regolarmente affrancata, fatti salvi i casi di esenzione da tassa previsti dalla vigente normativa italiana e dai trattati internazionali cui l'Italia ha aderito.

Art. 9

Collezionismo filatelico

L'Italia riconosce la valenza filatelica e culturale delle carte-valori postali emesse dallo SMOM e, a tal fine, promuove iniziative congiunte quali, ad esempio, emissioni di carte-valori postali su medesimi temi di comune interesse.

In deroga a quanto previsto dall'art. 5 del presente Accordo, è consentita l'inclusione nei dispacci di corrispondenza prioritaria recante il timbro postale con data diversa dal giorno di consegna all'operatore postale italiano, purché non antecedente al 20° giorno precedente quello di formazione del dispaccio. Tali invii recano sul lato indirizzo la scritta "Corrispondenza filatelica" apposta con inchiostro indelebile.

Le Poste Magistrali dello SMOM hanno facoltà di partecipare, con una propria postazione avanzata, a manifestazioni filateliche di rilevanza nazionale o ad eventi legati ad attività dell'Ordine organizzati sul territorio dello Stato. Ai fini esclusivi del presente Accordo, le postazioni avanzate delle Poste Magistrali attivate sul territorio dello Stato sono considerate parte della Sede internazionale dello SMOM. Le Poste Magistrali dello SMOM comunicano al Ministero dello Sviluppo economico, con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla prevista data di attivazione del servizio, ogni evento al quale intendono partecipare con una propria postazione avanzata. Il Ministero dello Sviluppo, valutata la valenza della manifestazione o dell'evento, esprime il proprio vincolante nulla osta entro il 20° giorno antecedente quello di prevista attivazione del servizio.

Art. 10

Comunicazioni

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, il Ministero dello Sviluppo economico invita l'operatore postale a comunicare entro i successivi 10 giorni l'indirizzo presso il quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti l'esecuzione dell'Accordo stesso.

Fatti salvi i casi di contatto diretto espressamente previsti dall'Accordo, tutte le comunicazioni tra lo SMOM e l'operatore postale italiano in merito all'esecuzione del servizio postale hanno luogo attraverso il Ministero dello Sviluppo economico.

Ogni modifica alle condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale dell'operatore postale italiano, e comunque alle tariffe per l'accesso ai servizio, viene tempestivamente comunicata alle Poste Magistrali dello SMOM.

Art. 11

Controversie

Le eventuali controversie sorte circa l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo saranno risolte attraverso i canali diplomatici.

Art. 12

Entrata in vigore

Il presente accordo entrerà in vigore alla ricezione della seconda delle notifiche con cui le parti si saranno reciprocamente comunicate il completamento delle procedure interne.

Fatto a Roma il 18 dicembre 2014 in due esemplari in lingua italiana.

Per il Governo della Repubblica Italiana
Il Ministro dello Sviluppo Economico

Federica Guidi

Per il Sovrano Militare Ordine di Malta
L'Ambasciatore

Giulio di Lorenzo Badia

N.V. n° 6510/139691

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Servizio Giuridico, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati Internazionali presenta i suoi complimenti all'Ambasciata del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta ed ha l'onore di riferirsi all'Accordo postale, firmato a Roma il 18 dicembre 2014.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Servizio Giuridico, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati Internazionali ha l'onore di notificare con la presente, ai sensi dell'art.12 dell'Atto internazionale sopra citato, che da parte italiana sono state portate a termine le procedure richieste dall'ordinamento interno per l'entrata in vigore.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Servizio Giuridico, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati Internazionali ha l'onore di chiedere di essere informato sull'espletamento delle procedure interne da parte del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Servizio Giuridico, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati Internazionali si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, lì

24 FEB. 2015

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

All'Ambasciata del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero
di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta

Villa Malta - Piazza Cavalieri di Malta, 4 - 00153 Roma

N. 64/15

NOTA VERBALE

L'Ambasciata del Sovrano Militare Ordine di Malta presenta i suoi complimenti all'On Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ha l'onore di comunicare che in data 23 febbraio 2015 il Sovrano Consiglio dell'Ordine ha ratificato l'Accordo internazionale Postale tra lo Stato Italiano e il Sovrano Militare Ordine di Malta, firmato a Roma il 18 dicembre 2014.

Sono state pertanto completate, da parte del Sovrano Militare Ordine di Malta, le procedure per l'entrata in vigore dell'Accordo.

L'Ambasciata del Sovrano Militare Ordine di Malta si avvale dell'occasione per rinnovare all'On. Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, 18 marzo 2015

On. Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
Servizio per gli Affari Giuridici, del Contenzioso Diplomatico
e dei Trattati
ROMA

6511/1671.6

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Servizio Giuridico, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati Internazionali presenta i suoi complimenti all'Ambasciata del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta ed ha l'onore di riferirsi all'Accordo postale, firmato a Roma il 18 dicembre 2014.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Servizio Giuridico, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati Internazionali ha l'onore di con la presente di accusare ricevuta della Nota Verbale n. 64/15, e informa che, ai sensi dell'art.12 dell'Atto internazionale sopra citato, l'accordo entra in vigore in data 26 marzo 2015

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Servizio Giuridico, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati Internazionali si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, lì

All'Ambasciata del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero
di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta

Villa Malta - Piazza Cavalieri di Malta, 4 - 00153 Roma

Accordo
tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio Federale Svizzero per lo sviluppo delle infrastrutture della rete ferroviaria di collegamento tra l'Italia e la Svizzera

Il Governo della Repubblica Italiana

e

il Consiglio Federale Svizzero

denominati qui di seguito Parti contraenti,

vista la Convenzione del 2 novembre 1999 tra il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni e il Ministero dei Trasporti e della Navigazione della Repubblica Italiana concernente la garanzia della capacità delle principali linee che collegano la nuova ferrovia transalpina svizzera (NFTA) alla rete italiana ad alta capacità (RAC) (qui di seguito: Convenzione del 2 novembre 1999);

vista la Dichiarazione d'intenti tra la Svizzera e l'Italia concernente la cooperazione bilaterale nella realizzazione delle opere di potenziamento delle infrastrutture ferroviarie e dei servizi di trasporto ferroviario entro il 2020, sottoscritta il 17 dicembre 2012;

considerato che il miglioramento dei collegamenti ferroviari transfrontalieri è un obiettivo strategico della Confederazione Svizzera e dello Stato italiano al fine di creare le condizioni per lo sviluppo del trasporto delle persone e delle merci su ferrovia;

considerato l'obiettivo comune di proteggere l'ambiente e il territorio nonché di migliorare l'accessibilità ai centri urbani;

considerato che efficienti infrastrutture di trasporto costituiscono la base per lo sviluppo e la competitività delle economie nazionali e regionali;

ritenuto in particolare il carattere prioritario degli interventi infrastrutturali necessari per permettere il transito di treni con carichi con quattro metri di altezza agli angoli lungo la tratta di accesso da sud alla nuova ferrovia transalpina svizzera (NFTA),

convengono quanto segue:

Articolo 1
Oggetto

1 Il presente Accordo definisce le modalità di finanziamento ed esecuzione fino alla messa in esercizio entro il 2020, in concomitanza con la messa in esercizio del corridoio di quattro metri sulle tratte di accesso alla NFTA in Svizzera, degli interventi infrastrutturali necessari per permettere il transito di treni con carichi con quattro metri di altezza agli angoli lungo la tratta di accesso da sud alla citata NFTA.

2 Con particolare riferimento ai finanziamenti, viene data priorità agli interventi sulla linea di Luino, e più precisamente sulla tratta ferroviaria compresa tra il confine di Stato e Gallarate (via Laveno-Sesto Calende/Besozzo) e Novara (via Sesto Calende).

3 Eventuali accordi integrativi potranno essere sviluppati per ulteriori misure infrastrutturali (segnatamente sulla linea del Sempione tra Domodossola e Gallarate).

Articolo 2
Impegni

1 Il Consiglio federale svizzero mette a disposizione i finanziamenti ai sensi degli articoli 5 e 6 per gli interventi di cui al paragrafo 2 dell'articolo 1.

2 Il Governo della Repubblica Italiana, tramite il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si impegna ad attivare RFI S.p.A. quale gestore della rete ferroviaria nazionale (soggetto attuatore) al fine di rispettare gli impegni concordati con il presente Accordo.

3 Il Governo della Repubblica Italiana finanzia e realizza gli interventi di ampliamento a quattro metri della sagoma di spazio libero sulla linea tra Chiasso e Milano.

Articolo 3
Sorveglianza sugli interventi

1 Gli interventi di cui all'articolo 1, dalla fase di progettazione a quelle di costruzione e messa in esercizio, sottostanno alla sorveglianza del Comitato direttivo definito nella Convenzione del 2 novembre 1999. Il Comitato direttivo può avvalersi di unità organizzative esistenti.

2 Per sorvegliare l'evoluzione della progettazione e realizzazione dei progetti, il Comitato direttivo istituisce a livello ministeriale una Commissione bilaterale, a cui il soggetto attuatore fa rapporto trimestrale.

3 La Commissione bilaterale relaziona annualmente al Comitato direttivo sul rispetto dei cronoprogrammi, concordati con il soggetto attuatore in una specifica Convenzione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 5, e su eventuali mancanze di coperture finanziarie o aumenti di costo.

4 Alla Commissione e agli enti da essa designati è garantito il diritto di consultazione della documentazione del progetto per la valutazione dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 1.

Articolo 4
Appalto

Al fine di promuovere la concorrenza e il mercato, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della Repubblica Italiana garantisce che, per i lotti principali, il soggetto attuatore esegua regolari appalti pubblici a cui potranno partecipare offerenti dell'Unione europea e della Confederazione Svizzera conformemente all'accordo del 15 aprile 1994 sugli appalti pubblici.

Articolo 5
Modalità di finanziamento

1 La Svizzera mette a disposizione un ammontare complessivo di 120 milioni di euro per il finanziamento dell'ampliamento a quattro metri della sagoma di spazio libero sulla linea di Luino tra il confine di Stato e Gallarate (via Laveno-Sesto Calende/Besozzo) e Novara (via Sesto Calende).

2 Le risorse finanziarie di cui al paragrafo 1 saranno messe a disposizione del soggetto attuatore, previa stipula di una specifica Convenzione tra l'Ufficio federale dei trasporti e il soggetto attuatore, con la quale saranno disciplinati il cronoprogramma dei lavori, i loro reciproci impegni e le modalità di erogazione.

3 La sottoscrizione della Convenzione di cui al paragrafo 2 è subordinata alla preventiva definizione di un piano di compatibilizzazione dei lavori di ampliamento, condiviso fra i gestori dell'infrastruttura italiana e svizzera, e dell'offerta del servizio commerciale «merci» e «passeggeri», sulle linee tra la Svizzera e l'Italia durante le fasi realizzative dell'intervento.

Articolo 6
Condizioni di finanziamento

1 Il finanziamento comprende la copertura finanziaria di tutte le attività connesse agli interventi di ampliamento della sagoma di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5.

2 Il finanziamento è concesso come contributo a fondo perduto.

Articolo 7
Composizione di controversie

1 Ogni controversia tra le Parti contraenti in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente Accordo o della Convenzione con il soggetto attuatore di cui al paragrafo 2 dell'articolo 5 è sottoposta al Comitato direttivo di cui all'articolo 3. Tra dette controversie sono comprese anche quelle fra i gestori dell'infrastruttura che non hanno potuto essere risolte fra gli stessi.

2 Se non è raggiunta un'intesa in seno al Comitato direttivo, la controversia è deferita a un tribunale arbitrale su richiesta di una delle Parti contraenti.

3 Il tribunale arbitrale è composto da tre membri: un arbitro nominato da ciascuna delle Parti contraenti e un terzo arbitro designato di comune accordo dai primi due, il quale assume la presidenza del tribunale.

4 Se il tribunale non è debitamente istituito entro tre mesi dalla nomina del primo arbitro, ciascuna Parte contraente può chiedere al Segretario generale della Corte permanente di arbitrato dell'Aja di procedere alle nomine necessarie.

5 Il tribunale arbitrale statuisce a maggioranza dei voti. Le sue decisioni sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.

Articolo 8
Disposizioni finali
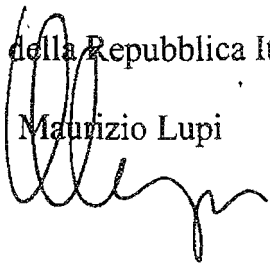
1 Il presente Accordo viene concluso con riserva dell'entrata in vigore della legge federale del 13 dicembre 2013 sulla realizzazione e il finanziamento di un corridoio di quattro metri sulle tratte di accesso alla NFTA e dell'approvazione da parte del Popolo e dei Cantoni del decreto federale del 20 giugno 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria.

2 Il presente Accordo si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi nonché degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

3 Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuta approvazione dell'Accordo sulla base delle rispettive procedure interne previste a tale scopo.

4 Il presente Accordo è valido fino al 31 dicembre 2020 e sarà prorogato tacitamente di anno in anno fino alla completa messa in esercizio del collegamento ferroviario di cui all'articolo 1.

5 Il presente Accordo potrà essere denunciato da una delle Parti contraenti a decorrere dal 1° gennaio 2021 con un preavviso scritto di sei mesi per la fine di un anno civile e potrà essere rivisto per reciproco consenso delle Parti contraenti; gli emendamenti così concordati entreranno in vigore secondo le procedure all'uopo necessarie.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, il 28 gennaio 2014, in due originali in lingua italiana.
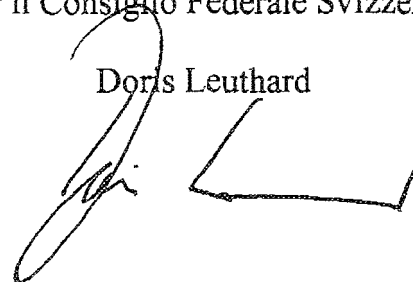
Per il Governo della Repubblica Italiana:

Maurizio Lupi

Per il Consiglio Federale Svizzero:

Doris Leuthard

Allegato 1

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA PER LA RECIPROCA PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania (qui di seguito denominate "le Parti").

Riconoscendo l'importante ruolo della loro reciproca cooperazione per il consolidamento della pace, la sicurezza internazionale e la reciproca fiducia,

Riconoscendo che una buona cooperazione può richiedere scambio di informazioni classificate tra le Parti,

Riconoscendo la necessità di stabilire regole per la protezione delle Informazioni Classificate scambiate nel settore politico, militare, economico, legale, scientifico e tecnologico o in ogni altra forma di cooperazione, così come per la protezione delle Informazioni Classificate interessate dall'attuazione di tale cooperazione, in conformità con le legislazioni nazionali delle Parti, nonché degli obblighi internazionali e di quelli derivanti all'Italia dall'appartenenza alla UE,

Intendendo assicurare la protezione reciproca di tutte le Informazioni Classificate, che sono state classificate da una Parte e trasferite all'altra Parte,

Desiderando stabilire le regole sulla reciproca protezione delle Informazioni Classificate, che si estenderanno a tutti gli Accordi di cooperazione che saranno concluse tra le Parti ed i contratti che saranno assegnati tra le Organizzazioni delle Parti, che comporteranno lo scambio di Informazioni Classificate,

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1
Definizioni

Per gli scopi di questo Accordo:

1) "**Informazione Classificata**" significa ogni informazione, atto, attività, documento, materiale inclusi oggetti e infrastrutture a cui è stata assegnata una classifica di segretezza in conformità con le legislazioni nazionali;
2) "**Parte Ricevente**" significa la Parte alla quale l'Informazione Classificata è trasmessa;
3) "**Parte originatrice**" significa la Parte che origina l'Informazione Classificata;

4) "**Parte Terza**" significa qualsiasi Stato, organizzazione internazionale ed entità giuridica non facente Parte di questo Accordo:

5) "**Autorità Competente per la Sicurezza**" significa l'autorità, che, in conformità alle legislazioni di ogni rispettiva Parte, attua la politica nazionale per la protezione delle Informazioni Classificate, esercita un totale controllo in questo ambito ed è altresì garante dell'attuazione del presente Accordo. Tali Autorità sono elencate all'art. 4 di quest'Accordo;

6) "**Necessità di conoscere**" significa la necessità di accedere alle Informazioni Classificate in relazione alle funzioni ufficiali e/o allo svolgimento di un effettivo incarico ufficiale;

7) "**Abilitazione di Sicurezza Personale**" significa il documento rilasciato dalla Autorità Competente per la Sicurezza ad un cittadino di una Parte per accedere alle Informazioni Classificate, in conformità con le rispettive leggi nazionali sulla sicurezza;

8) "**Contratto Classificato**" significa un accordo tra due o più Autorità statali o persone giuridiche che crea e definisce diritti applicabili e reciproche obbligazioni, che comporta e implica l'accesso ad Informazioni Classificate ed al quale è stato assegnato un livello di classificazione di segretezza;

9) "**Contraente**" significa persona fisica o giuridica in possesso della capacità legale di concludere contratti classificati;

10) "**Abilitazione di Sicurezza Industriale**" significa il documento rilasciato dalla Autorità Competente per la Sicurezza, che conferma che la persona giuridica è abilitata a gestire e trattare l'Informazione Classificata fino a un determinato livello di classifica, in conformità con le rispettive leggi nazionali sulla sicurezza;

11) "**Visitatori**" significa rappresentanti ufficiali di una Parte che hanno necessità di visitare gli stabilimenti e le infrastrutture dell'altra Parte per attività che implicano l'accesso a Informazioni Classificate";

12) "**Violazione della Sicurezza**" significa un'azione o una omissione contraria alle leggi e regolamenti nazionali, che comporta o può comportare un accesso non autorizzato alle Informazioni Classificate.

Articolo 2
Scopo e ambiti di applicazione

L'obiettivo di questo Accordo è di assicurare la protezione delle Informazioni Classificate e concordare comuni procedure e regole per la protezione delle Informazioni Classificate scambiate tra le Parti e tra Enti pubblici e privati delle Parti riguardanti affari internazionali, sicurezza nazionale, difesa, attività industriali e di ogni altro settore.

Articolo 3
Livelli di classifiche di segretezza

Per la Repubblica Italiana	Equivalente in inglese	Per la Repubblica di Albania
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	TEPËR SEKRET
SEGRETO	SECRET	SEKRET
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	KONFIDENCIAL
RISERVATO	RESTRICTED	I KUFIZUAR

Le Parti concordano che i seguenti livelli di classifica di segretezza sono equivalenti e corrispondono ai livelli di classifica di segretezza contemplati dalle legislazioni nazionali delle rispettive Parti:

Articolo 4
Autorità Competenti per la Sicurezza

1. Le Autorità Competenti per la Sicurezza delle Parti sono:

   Per la Repubblica Italiana:
   Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza - Organo Nazionale di Sicurezza.

   Per la Repubblica di Albania:
   Direttorato per la Sicurezza delle Informazioni Classificate – (Autorità Nazionale per la Sicurezza);

2. Le Autorità Competenti per la Sicurezza si informano l'un l'altra in merito alla legislazione nazionale sulla sicurezza in vigore che disciplina la protezione delle Informazioni Classificate.

3. Allo scopo di assicurare una stretta cooperazione nell'attuazione del presente Accordo, le Autorità Competenti per la Sicurezza potranno condurre consultazioni, su richiesta di una di esse.

4. Ognuna delle Parti riconosce reciprocamente i Certificati di Abilitazioni di Sicurezza Personale ed Industriale, rilasciati in conformità alle legislazioni nazionali.

5. Su richiesta le Autorità Competenti per la Sicurezza, in conformità con le proprie legislazioni nazionali, si assistono reciprocamente, tramite lo scambio d'informazioni pertinenti alle procedure relative alle Abilitazioni di Sicurezza Personale ed Industriale.

6. Al fine di raggiungere e mantenere paragonabili standard di sicurezza, le rispettive Autorità Competenti per la Sicurezza forniscono l'un l'altra informazioni circa gli standard di sicurezza, le procedure e le pratiche per la protezione delle Informazioni Classificate utilizzate dalle rispettive Parti.

Articolo 5
Principi sulla sicurezza

1. In conformità con le legislazioni nazionali, le Parti applicano tutte le misure necessarie per la protezione delle Informazioni Classificate, di norma generate o scambiate in applicazione del presente Accordo. Lo stesso livello di protezione viene assicurato per tali Informazioni Classificate così come previsto per le Informazioni Classificate nazionali, con il corrispondente livello di classifica di segretezza.

2. L'accesso alle Informazioni Classificate viene limitato a quelle persone che hanno "Necessità di Conoscere", dopo che le stesse sono state abilitate dalla Autorità Competente per la Sicurezza ed adeguatamente istruite, in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali, in funzione del livello di classifica dell'informazione a cui devono accedere.

3. La Parte Ricevente deve:

   a) non cedere Informazioni Classificate a Parti Terze senza il preventivo consenso scritto della Parte Originatrice;

   b) assicurare all'Informazione Classificata un livello di classifica di segretezza equivalente a quello stabilito nell'art. 3 di quest'Accordo e, conseguentemente, garantire un livello di protezione in conformità a quanto previsto dalla legislazione nazionale;

   c) non utilizzare l'Informazione Classificata per scopi diversi da quelli per cui è stata rilasciata.

4. I principi per la protezione reciproca delle Informazioni Classificate concordati tra le Parti si applicano in tutti gli altri accordi e intese sullo scambio delle Informazioni Classificate tra le Parti.

Articolo 6
Trasmissione delle Informazioni Classificate

1. Le Informazioni Classificate fino al livello "SEGRETO/SEKRET/SECRET" sono trasmesse attraverso canali diplomatici o servizi di corrieri militari o di altro tipo approvati dalle Autorità Competenti per la Sicurezza delle Parti. La Parte ricevente conferma la ricezione dell'Informazione Classificata per iscritto dal livello "RISERVATISSIMO/KONFIDENCIAL/CONFIDENTIAL" e superiore. Le Informazioni Classificate "SEGRETISSIMO/TEPËR SEKRET/TOP SECRET" sono spedite solo attraverso canali militari o diplomatici certificati.

2. In caso di trasmissione di grande volume, contenente Informazioni Classificate, le rispettive Autorità Competenti per la Sicurezza concordano reciprocamente e approvano per iscritto, caso per caso, i mezzi di trasporto, il percorso e le misure di sicurezza.

3. Altri mezzi approvati per la trasmissione o lo scambio di Informazioni Classificate, inclusi mezzi elettromagnetici, possono essere utilizzati se concordati dalle Autorità Competenti per la Sicurezza.

Articolo 7
Contrassegno delle Informazioni Classificate

1. La Parte Ricevente appone all'Informazione Classificata ricevuta i corrispondenti contrassegni di classifica previsti dall'art. 3.

2. Copie e traduzioni delle Informazioni Classificate ricevute sono contrassegnate e trattate allo stesso modo degli originali.

Articolo 8
Riproduzione e traduzione delle Informazioni Classificate

1. Le Informazioni Classificate di livello "SEGRETISSIMO/TEPËR SEKRET/TOP SECRET" devono essere tradotte o riprodotte solo previo consenso scritto della rispettiva Autorità Competente per la Sicurezza della Parte Originatrice.

2. A tutte le copie di Informazioni Classificate riprodotte deve essere apposto il contrassegno di classifica originale. Tali riproduzioni di informazione devono essere sottoposte allo stesso tipo di controllo previsto per l'informazione originale. Il numero di copie deve essere limitato a quello richiesto per gli scopi ufficiali.

3. Tutte le traduzioni di Informazioni Classificate devono essere eseguite da personale in possesso di abilitazione di sicurezza. Alla traduzione deve essere apposto il contrassegno di classifica dell'originale e deve recare un'apposita nota nella lingua nella quale è stata tradotta, attestante che la traduzione contiene Informazioni Classificate della Parte Originatrice.

Articolo 9
Distruzione di Informazione Classificata

1. L'Informazione Classificata deve essere distrutta in conformità con le leggi nazionali in modo da eliminare la possibilità di una sua parziale o totale ricostruzione.

2. L'Informazione Classificata di livello "SEGRETISSIMO/TEPËR SEKRET/TOP SECRET" non deve essere distrutta. La stessa deve essere riconsegnata alla Parte Originatrice.

3. La Parte Originatrice può espressamente proibire, attraverso contrassegni addizionali o attraverso l'invio successivo di nota scritta, la riproduzione, l'alterazione o la distruzione

dell'Informazione Classificata. Se la distruzione dell'Informazione Classificata è proibita, la stessa deve essere riconsegnata alla parte Originatrice

4. In caso di emergenza l'Informazione Classificata, che risulta impossibile proteggere o riconsegnare alla Parte Originatrice, deve essere distrutta immediatamente in conformità con le legislazioni nazionali. La Parte Ricevente deve notificare alla Parte Originatrice la distruzione dell'Informazione Classificata.

Articolo 10
Contratti classificati

1. I Contratti Classificati devono essere conclusi ed eseguiti in conformità con le legislazioni nazionali delle Parti. Su richiesta, l'Autorità Competente per la Sicurezza di ciascuna Parte deve assicurare in forma scritta che ad un proposto Contraente è stata rilasciata l'adeguata Abilitazione di Sicurezza Industriale nazionale corrispondente al livello di classifica di segretezza richiesto. Se il proposto Contraente non è in possesso dell'adeguata Abilitazione di Sicurezza Industriale, l'Autorità Competente per la Sicurezza di ogni Parte può richiedere che quel contraente sia abilitato.

2. Una clausola di sicurezza deve essere parte integrante di ogni Contratto o subcontratto Classificato nel quale l'appaltatore della Parte Originatrice deve indicare quale Informazione Classificata può essere ceduta alla Parte Ricevente o generata dalla Parte Ricevente e quale livello di classifica di segretezza è stato assegnato a questa Informazione.

3. Le obbligazioni del contraente nella protezione delle Informazioni Classificate, in accordo al Contratto Classificato, devono prevedere, almeno, quanto segue:

a) la cessione dell'Informazione Classificata esclusivamente alle persone a cui è stata precedentemente rilasciata un'Abilitazione di Sicurezza Personale adeguata, che hanno "necessità di conoscere" e che sono impiegati o coinvolti nell'esecuzione del Contratto;

b) la trasmissione dell'Informazione Classificata per il tramite di strumenti conformi alle disposizioni previste in questo Accordo;

c) le procedure ed i meccanismi di comunicazione delle modifiche che possono emergere in riferimento all'Informazione Classificata, sia a causa di modifiche nei rispettivi livelli di classifica di segretezza o in caso di declassifica;

d) l'obbligo di notificare tempestivamente all' Autorità Competente per la Sicurezza del Contraente ogni accesso non autorizzato, effettivo, tentato o sospetto, all'Informazione Classificata riguardante il Contratto;

e) l'utilizzo di Informazioni Classificate nell'ambito del Contratto Classificato solamente per gli scopi concernenti l'oggetto del Contratto;

f) la rigorosa aderenza alle disposizioni previste in questo Accordo concernenti le procedure per la trattazione delle Informazioni Classificate;

g) il rilascio di informazione riguardante il Contratto Classificato a Parti Terze solo con il preventivo consenso scritto della Parte Originatrice;

4. Le misure richieste per la protezione delle Informazioni Classificate come pure le procedure per la valutazione e l'indennizzo per le eventuali perdite causate ai Contraenti da accessi non autorizzati all'Informazione Classificata devono essere specificate dettagliatamente nel rispettivo Contratto Classificato.

5. I Contratti Classificati "RISERVATO/I KUFIZAR/ RESTRICTED" devono contenere un'adeguata clausola di sicurezza che identifica le misure di sicurezza minime per la protezione delle Informazioni Classificate. Per tali contratti non è richiesta l'Abilitazione di Sicurezza Industriale ma è necessario che l'ente privato nomini una persona responsabile per la protezione delle Informazioni Classificate "RISERVATO/I KUFIZAR/ RESTRICTED" in conformità con rispettive le legislazioni nazionali.

6. Le disposizioni presenti in quest'articolo si applicano anche ai Subcontratti.

Articolo 11
Visite

1. Le visite effettuate dai cittadini di una Parte presso le infrastrutture dell'altra Parte e che prevedono l'accesso ad Informazioni Classificate devono essere subordinate ad una preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Autorità Competente per la Sicurezza della Parte dove la visita ha luogo.

2. La richiesta di visita deve essere inviata con un anticipo di almeno 20 giorni rispetto alla data pianificata. In caso di visite urgenti, non preventivamente pianificate, la richiesta per la visita deve essere inviata almeno 5 giorni prima che la visita abbia luogo.

3. La richiesta di visita deve comprendere le seguenti informazioni:
   a) il nome e cognome del visitatore, la data e il luogo di nascita, il numero del passaporto;
   b) la nazionalità/cittadinanza del visitatore;
   c) l'incarico del visitatore e il nome dell'organizzazione rappresentata;
   d) l'Abilitazione di Sicurezza Personale del visitatore di livello appropriato, se necessario;
   e) scopo, programma di lavoro proposto e data programmata di visita;
   f) nome delle organizzazioni e infrastrutture da visitare;
   g) l'indicazione del punto di contatto dell'ente pubblico o privato che deve essere visitato, comprensivo del nome e cognome, indirizzo di posta elettronica e numero telefonico.

4. Le visite del personale di enti pubblici o privati di una delle Parti di livello di classifica "RISERVATO/I KUFIZAR/RESTRICTED" vengono concordate direttamente con gli enti pubblici o privati dell'altra Parte. L'ente pubblico o privato ospitante notifica la visita alla propria Autorità Competente per la Sicurezza.

5. Nei casi di progetti o contratti che richiedono visite classificate ricorrenti di livello di classifica "RISERVATISSIMO/KONFIDENCIAL/CONFIDENTIAL" e superiori, le Autorità Competenti per la Sicurezza delle Parti si notificano, inviandolo in forma scritta, un elenco di personale autorizzato. Tale lista non può essere valida per un periodo superiore a 12 mesi.

6. Ogni Parte deve garantire la protezione delle informazioni personali dei visitatori in conformità con le proprie legislazioni nazionali.

Articolo 12
Violazioni alla Sicurezza

1. In caso di violazione alla sicurezza, l'Autorità Competente per la Sicurezza nel cui Stato si è verificata la violazione alla sicurezza deve informare tempestivamente, in forma scritta, l'Autorità Competente per la Sicurezza dell'altra Parte e, in conformità con la propria legislazione nazionale, avviare appropriate indagini. L'altra Parte, se richiesto, coopera nelle indagini e viene informata dei risultati.
2. Nel caso in cui la violazione alla sicurezza sia avvenuta presso una Parte Terza, l'Autorità Competente per la Sicurezza della Parte Originatrice deve adottare, per quanto possibile, le azioni previste al paragrafo 1 di questo Articolo.

Articolo 13
Costi

L'attuazione di questo Accordo non prevede alcun costo.

Articolo 14
Risoluzione delle controversie

1. Ogni controversia concernente l'interpretazione o l'attuazione di questo Accordo viene definita attraverso consultazioni e negoziazioni tra le Parti senza adire alcun tribunale internazionale o Terze Parti.

2. Nel frattempo, le Parti continuano ad adempiere alle disposizioni previste in questo Accordo.

Articolo 15
Disposizioni finali

1. Questo Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta con la quale le Parti si sono informate reciprocamente, attraverso canali diplomatici, che le loro procedure legali interne per l'entrata in vigore sono state completate.

2. Questo Accordo può essere emendato attraverso reciproco consenso scritto tra le Parti. Gli emendamenti entrano in vigore in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 di questo Articolo.

3. Questo Accordo rimane in vigore per un periodo di tempo indeterminato. Ciascuna delle Parti può denunciare questo Accordo informando l'altra Parte per iscritto, tramite canali diplomatici. In tal caso, questo Accordo termina sei (6) mesi dopo la data con la quale l'altra Parte ha ricevuto la notizia di denuncia.

4. In caso di termine del presente accordo, tutte le Informazioni Classificate trasferite sulla base di questo Accordo devono continuare ad essere protette in conformità con le disposizioni qui stabilite.

Fatto a Tirana il 5/12/2014 in due originali, ognuno in lingua Italiana, Albanese e Inglese, essendo tutti i testi egualmente autentici. In caso di divergenze di interpretazione, prevale il testo Inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Marco Minniti

PER IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA

ARBEN SEFERI

Allegato 2

AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE REPUBLIC OF ALBANIA

ON MUTUAL PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION

The Government of the Italian Republic and the Council of Ministers of the Republic of Albania (hereinafter referred to as the "Parties"),

Recognizing the important role of their mutual co-operation for the stabilization of peace, international security and mutual confidence,

Realizing that good co-operation may require exchange of Classified Information between the Parties,

Recognizing the need to set rules of protection of Classified Information exchanged within the scope of political, military, economical, legal, scientific and technological or any other cooperation, as well as Classified Information arisen in the process of such cooperation, in accordance with national legislations of the Parties as well as their international commitments and, for Italy, with those deriving from EU membership,

Intending to ensure mutual protection of all Classified Information, which has been classified by one Party and transferred to the other Party,

Desiring to establish the rules on mutual protection of Classified Information, which shall extend to all agreements on co-operation to be concluded between the Parties and the contracts to be awarded between the organizations of the Parties, which provide for the exchange of Classified Information,

Have agreed as follows.

Article 1
Definitions

For the purpose of this Agreement:

(1) "**Classified Information**" means any information, record, activity, document, material including objects and facilities, that a security classification has been assigned to in accordance with the national legislations;

(2) "**Receiving Party**" means the Party to which Classified Information is transmitted;

(3) "**Originating Party**" means the Party initiating Classified Information;

(4) "**Third Party**" means any State, international organization and legal entity which is not a Party to this Agreement.

(5) "**Competent Security Authority**" means the authority, which in compliance with the national legislation of the respective Party performs the State policy for the protection of Classified Information, exercises overall control in this sphere as well as conducts the implementation of this Agreement. Such authorities are listed in Article 4 of this Agreement.

(6) "**Need-to-know**" principle means the necessity to have access to Classified Information in connection with official duties and/or for the performance of a concrete official task;

(7) "**Personnel Security Clearance**" means the document granted by the Competent Security Authority to a national of a Party for access to Classified Information, in accordance with respective national security legislations;

(8) "**Classified contract**" means an agreement between two or more state authorities or legal entities creating and defining enforceable rights and obligations between them, which contains and implies the access to any Classified Information and to which a security classification level has been assigned.

(9) "**Contractor**" means an individual or a legal entity possessing the legal capability to conclude Classified contracts;

(10) "**Facility Security Clearance**" means the document granted by the Competent Security Authority confirming that the legal entity is authorized to handle and manage Classified Information to a given level of classification, in accordance with respective national security legislation.

(11) "**Visitors**" means official representatives of one Party who require to visit establishments and premises of the other Party engaged in activities involving Classified Information.

(12) "**Breach of security**" means an act or an omission contrary to the national laws and regulations, which results or may result in unauthorized access to Classified Information.

Article 2
Objective and applicability

The objective of this Agreement is to ensure protection of Classified Information and to establish common procedures and rules for the protection of any Classified Information exchanged between the Parties and between the public and private entities of the Parties concerning international affairs, national security, defence, industrial and any other field of activities.

Article 3
Security classification levels

The Parties agree that the following security classification levels are equivalent and correspond to the security classification levels specified in the national legislations of the respective Party

For the Italian Republic	Equivalent in English	For the Republic of Albania
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	TEPËR SEKRET
SEGRETO	SECRET	SEKRET
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	KONFIDENCIAL
RISERVATO	RESTRICTED	I KUFIZUAR

Article 4
Competent Security Authorities

1. The Competent Security Authorities of the Parties are the following:

- For the Italian Republic
Department of Information for Security - National Security Body

- For the Republic of Albania
Classified Information Security Directorate (National Security Authority)

2. The Competent Security Authorities shall inform each other of the national security legislation in force regulating the protection of Classified Information.

3. In order to ensure close co-operation in the implementation of the present Agreement, the Competent Security Authorities may hold consultations at the request made by one of them

4. Each Party mutually recognizes the Facility and Personnel Security Clearance Certificates, released in accordance with the national legislations.

5. On request, the Competent Security Authorities, in accordance with their national legislations, shall assist each other, exchanging relevant data, on the personal and the facility security clearance procedures.

6. In order to achieve and maintain comparable standards of security, the respective Competent Security Authorities shall, on request, provide each other with information about the security standards, procedures and practices for the protection of Classified Information employed by the respective Party.

Article 5
Security Principles

1. In compliance with their national legislations, the Parties shall implement all appropriate measures for the protection of Classified Information, which is commonly generated or exchanged under this Agreement. The same level of protection shall be ensured for such Classified Information as it is provided for the national Classified Information, with the corresponding security classification level.

2. Access to Classified Information shall be limited to those persons who have Need-to-know, after they have been security cleared by the Competent Security Authority and accordingly briefed in accordance with national laws and regulations, corresponding to the required security classification level of the information to be accessed.

3. The Receiving Party is obligated:
   a) not to release Classified Information to a Third Party without prior written approval of the Originating Party;
   b) to afford Classified Information the security classification level equivalent to the one stipulated in Article 3 of this Agreement and consequently provide protection in accordance with the national legislations;
   c) not to use Classified Information for other purpose than it was provided for;

4. Principles for the mutual protection of Classified Information agreed between the Parties shall be applied in all other agreements and arrangements on the exchange of Classified Information between the Parties.

Article 6
Transmission of Classified Information

1. Information Classified up to and including "SEGRETO/SEKRET/SECRET" level shall be transmitted through diplomatic channels or by military and other courier services approved by the Competent Security Authorities of the Parties. The Receiving Party shall confirm the receipt of Classified Information in written form upon

"RISERVATISSIMO/KONFIDENCIAL/CONFIDENTIAL" and above. Classified Information "SEGRETISSIMO/ TEPËR SEKRET/TOP SECRET" shall be sent only through certified military or diplomatic channels.

2. If a large consignment, containing Classified Information, is to be transmitted, the respective Competent Security Authority shall mutually agree and approve in written form the means of transportation, the route and security measures for each such case.

3. Other approved means of transmission or exchange of Classified Information, including electromagnetic means may be used if agreed upon by the Competent Security Authorities.

Article 7
Marking of Classified Information

1. The Receiving Party shall mark the received Classified Information with the corresponding classification marking pursuant to Article 3.

2. Copies and translations of the received Classified Information shall be marked and handled in the same manners as originals.

Article 8
Reproduction and Translation of Classified Information

1. Classified Information marked with a security classification level SEGRETISSIMO/TEPËR SEKRET/TOP SECRET shall be allowed for translation and copying only on the written permission of the respective Competent Security Authority of the Originating Party.

2. All reproduced copies of Classified Information shall be marked with the original classification marking. Such reproduced information shall be placed under the same control as the original information. The number of copies shall be restricted to that required for official purposes.

3. All translations of Classified Information shall be made by security cleared individuals. The translation shall be marked with the original classification marking and shall bear an appropriate note in the language into which it is translated that the translation contains Classified Information of the Originating Party.

Article 9
Destruction of Classified Information

1. Classified Information shall be destroyed in accordance with the national legislations, to prevent its reconstruction in whole or in part.

2. Classified Information SEGRETISSIMO/TEPËR SEKRET/TOP SECRET shall not be destroyed. It shall be returned to the respective Originating Party.

3. The Originating Party may by additional marking or sending subsequent written notice expressly prohibit reproduction, alteration or destruction of Classified Information. If destruction of Classified Information is prohibited, it shall be returned to the Originating Party.

4. In case of a crisis situation, Classified Information, impossible to be protected or returned to the Originating Party, shall be destroyed immediately in accordance with national legislations. The Receiving Party shall notify the Originating Party about the destruction of Classified Information.

Article 10
Classified Contracts

1. Classified Contracts shall be concluded and implemented in accordance with national legislations of each Party. Upon request the Competent Security Authority of each Party shall confirm in written form that a proposed contractor has been issued an appropriate national Facility Security Clearance, corresponding to the required security classification level. If the proposed contractor does not hold the appropriate Facility Security Clearance, the Competent Security Authority of each Party may request for that contractor to be security cleared.

2. A security clause shall be an integral part of each Classified Contract or sub-contract by which the contractor of the Originating Party shall specify which Classified Information will be released to or generated by the Receiving Party, and which corresponding security classification level has been assigned to this information.

3. The contractor's obligations to protect the Classified Information according to Classified Contract shall refer, at least, to the following:

a) release of Classified Information exclusively to persons who have been previously issued the appropriate Personnel Security Clearance, who have Need-to-know and who are employed or engaged in the carrying out of the Contract;

b) transfer of Classified Information by means in accordance with the provisions of this Agreement;

c) the procedures and mechanisms for communicating the changes that may arise in respect of Classified Information either because of changes in its security classification level or in case of declassification;

d) an obligation to notify in due time the Contractor's Competent Security Authority of any actual, attempted or suspected unauthorised access to Classified Information of the contract;

e) usage of Classified Information under the contract only for the purposes related to the subject of the Contract;

f) strict adherence to the provisions of this Agreement related to the procedures for handling of Classified Information;

g) release of information under the Classified Contract to any Third Party only with the prior written consent of the Originating Party.

4. The measures required for the protection of Classified Information as well as the procedure for assessment and indemnification for possible losses caused to the Contractors by unauthorised access to Classified Information shall be specified in more detail in the respective Classified Contract.

5. Classified Contract RISERVATO/I KUFIZUAR/RESTRICTED shall contain an appropriate security clause identifying the minimum measures for the protection of Classified Information. Facility Security Clearance for such contracts is not required but it is necessary that the private entity appoints an individual responsible for the protection of Information classified RISERVATO/I KUFIZUAR/RESTRICTED in accordance with their respective national legislation.

6. Provisions in this article shall apply also to the Subcontracts.

Article 11
Visits

1. Visits carried out by citizens of one Party to facilities of the other Party, who need access to Classified Information, shall be submitted to prior written authorization by the Competent Security Authority of the Party where the visit takes place.

2. Request for visit shall be forwarded at least 20 days in advance of the scheduled date. In case of urgent visit not previously scheduled, the request for visit shall be forwarded at least five days before the visit takes place.

3. The request for visit shall contain the following information:
   a) name and last name of the visitor, date and place of birth, passport number;
   b) nationality/citizenship of the visitor;
   c) position title of the visitor and name of the organisation represented;

d) Personnel Security Clearance of the visitor of appropriate classification level, if necessary;
e) purpose, proposed working program and planned date of the visit;
f) names of organisations and facilities requested to be visited;
g) indication of the point of contact at the public or private entity to be visited, including name and surname, e-mail address and telephone number.

4. Visits of personnel of the public or private entity of one of the Parties up to the level "RISERVATO/I KUFIZUAR/RESTRICTED" shall be agreed directly with the public or private entity of the other Party. The hosting public or private entity shall notify its Competent Security Authority about the visit.

5. In case of projects or contracts which require recurring visits classified as "RISERVATISSIMO/KONFIDENCIAL/CONFIDENTIAL" and above, the Competent Security Authorities of the Parties shall notify in written form each other by sending a list of authorized personnel. Such list can not be valid more than 12 months.

6. Each Party shall guarantee personal data protection of visitors, according to the respective national legislations.

Article 12
Breach of Security

1. In case of a breach of security, the Competent Security Authority in whose State the breach of security occurred shall inform in written form the Competent Security Authority of the other Party in due time and shall ensure appropriate investigation in accordance with the national legislations. The other Party shall, if required, cooperate in the investigation and will be informed of the results.

2. In case a breach of security occurs in a Third Party, the Competent Security Authority of the Originating Party shall take the actions under paragraph 1 of this Article, where possible.

Article 13
Expenses

The implementation of this Agreement does not include any cost.

Article 14
Settlement of Disputes

1. Any dispute regarding the interpretation or application of this Agreement shall be settled by consultations and negotiations between the Parties and shall not be referred to any international tribunal or Third Party.

2. Meanwhile, the Parties shall continue to fulfil the provisions set forth in this Agreement.

Article 15
Final Provisions

1. This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the latest written notification by which the Parties have informed each other, through diplomatic channels, that their internal legal requirements necessary for its entry into force have been fulfilled.

2. This Agreement may be amended by mutual written consent of the Parties. Amendments shall enter into force in accordance with the provision of paragraph 1 of this Article.

3. This Agreement is concluded for an indefinite period of time. Either Party may denounce this Agreement by giving the other Party notice in writing through diplomatic channels. In that case, this Agreement shall terminate six (6) months from the date on which the other Party has received the denunciation notice.

4. In case of termination of this Agreement, all classified information transferred pursuant to this Agreement shall continue to be protected in accordance with the provisions set forth herein.

Done in Tirana on 3/12/2014 in two original copies, each in Italian, Albanian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergences of interpretation, the English text will prevail.

For the Government of the Italian Republic	For the Council of Ministers of the Republic of Albania
Massimo Gi...	ARBEN SEFERI

MARRËVESHJE

NDËRMJET QEVERISË SË REPUBLIKËS ITALIANE DHE KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

MBI MBROJTJEN RECIPROKE TË INFORMACIONIT TË KLASIFIKUAR

Qeveria e Republikës Italiane dhe Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë (më poshtë të quajtura "Palët"),

Duke pranuar rolin e rëndësishëm të bashkëpunimit të tyre reciprok për stabilizimin e paqes, sigurisë ndërkombëtare dhe besimit të ndërsjelltë.

Duke pranuar se bashkëpunimi i mirë kërkon shkëmbimin e Informacionit të Klasifikuar ndërmjet Palëve,

Duke pranuar nevojën për vendosjen e rregullave në lidhje me mbrojtjen e Informacionit të Klasifikuar të shkëmbyer brenda sferës së bashkëpunimit politik, ushtarak, ekonomik, ligjor, shkencor dhe teknologjik apo tjetër, si dhe Informacionit të Klasifikuar në procesin e këtij bashkëpunimi,

Me synim garantimin e mbrojtjes reciproke të të gjithë Informacionit të Klasifikuar që është klasifikuar nga një Palë dhe i është transferuar Palës tjetër,

Me dëshirën për të vendosur rregulla për mbrojtjen reciproke të Informacionit të Klasifikuar që do të shtrihet për të gjitha marrëveshjet mbi bashkëpunimin që do të lidhen ndërmjet Palëve dhe kontratat që do të jepen ndërmjet organizatave të Palëve, të cilat parashikojnë shkëmbimin e Informacionit të Klasifikuar,

Kanë rënë dakord si më poshtë:

Neni 1
Përkufizime

Për qëllimin e kësaj Marrëveshjeje:
(1) "**Informacion i Klasifikuar**" është çdo informacion, regjistrim, aktivitet, material, duke përfshirë objektet dhe mjediset, të cilëve u është dhënë klasifikimi i sigurisë në pajtim me legjislacionet e brendshme;

(2) "**Palë Pritëse**" është Pala së cilës i transmetohet Informacioni i Klasifikuar.

(3) "**Pala e Origjinës**" është Pala që nis Informacionin e Klasifikuar.

(4) "**Palë e Tretë**" është çdo shtet, organizatë ndërkombëtare ose subjekt juridik që nuk është palë në këtë Marrëveshje,

(5) "**Autoriteti Kompetent i Sigurisë**" do të thotë autoriteti, i cili në pajtim me legjislacionin e brendshëm të Palës përkatëse përmbush politikën shtetërore për mbrojtjen e Informacionit të Klasifikuar, ushtron kontroll të përgjithshëm në këtë sferë, si dhe kryen zbatimin e kësaj Marrëveshjeje. Këto autoritete janë renditur në Nenin 3 të kësaj Marrëveshjeje.

(6) "Parimi i "**Nevojës për të ditur**" është domosdoshmëria për të paturakses në Informacionin e Klasifikuar në lidhje me detyrat zyrtare dhe/ose përmbushjen e një detyre zyrtare konkrete.

(7) "**Leje Sigurie Personeli**" është dokumenti i dhënë nga Autoriteti Kompetent i Sigurisë për një shtetas të një Pale për akses tek Informacioni i Klasifikuar, në pajtim me legjislacionin e brendshëm të sigurisë.

(8) "**Kontratë e Klasifikuar**" është marrëveshja ndërmjet dy ose më shumë autoriteteve shtetërore ose subjekteve juridike që krijon dhe përkufizon të drejta dhe detyrime të ekzekutueshme ndërmjet tyre, të cilat përmbajnë dhe nënkuptojnë aksesin tek një informacion i klasifikuar dhe të cilave u është dhënë një nivel klasifikimi sigurie.

(9) "**Kontraktor**" është një subjekt fizik ose juridik që ka zotësinë juridike për të lidhur kontrata të Klasifikuara.

(10) "**Leje Sigurie Strukture**" është dokumenti i dhënë nga Autoriteti i Kompetent i Sigurisë, i cili konfirmon që subjekti juridik është i autorizuar të trajtojë dhe menaxhojë informacion të klasifikuar tek një nivel i caktuar klasifikimi, në pajtim me legjislacionin përkatës të brendshëm për sigurinë.

(11) "**Vizitorë**" janë përfaqësues zyrtarë të një Pale që kërkojnë të vizitojnë objektet dhe mjediset e Palës tjetër të përfshira në aktivitete që lidhen me Informacionin e Klasifikuar.

(12) "**Shkelje e sigurisë**" është një veprim ose mosveprim në kundërshtim me ligjet dhe rregulloret e brendshme, që rezulton ose mund të rezultojë në akses të paautorizuar në Informacionin e Klasifikuar.

Neni 2
Qëllimi dhe zbatueshmëria

Qëllimi i kësaj Marrëveshje është garantimi i mbrojtjes së Informacionit të Klasifikuar dhe vendosja e procedurave dhe rregullave të përbashkëta për mbrojtjen e Informacionit të Klasifikuar të shkëmbyer ndërmjet Palëve dhe ndërmjet subjekteve publike dhe private të palëve në lidhje me çështjet ndërkombëtare, sigurinë kombëtare, mbrojtjen, sferën industriale dhe çdo sferë tjetër aktivitetesh.

Neni 3
Nivelet e klasifikimit të sigurisë

Palët bien dakord që nivelet e mëposhtme të sigurisë janë të barasvlershme dhe përputhen me nivelet e klasifikimit të sigurisë të përcaktuara në legjislacionin e brendshëm të Palës përkatëse:

Për Republikën Italiane	Ekuivalenti në Anglisht	Për Republikën e Shqipërisë
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	TEPËR SEKRET
SEGRETO	SECRET	SEKRET
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	KONFIDENCIAL
RISERVATO	RESTRICTED	I KUFIZUAR

Neni 4
Autoritetet Kompetente të Sigurisë

1. Autoritetet Kompetente të Sigurisë së Palëve janë si më poshtë:

- Për Republikën Italiane
Departamenti i Informacionit për Sigurinë - Organi i Sigurisë Kombëtare

- Për Republikën e Shqipërisë
Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar (Autoriteti i Sigurisë Kombëtare)

2. Autoritetet Kompetente të Sigurisë njoftojnë njëra-tjetrën për legjislacionin e brendshëm të sigurisë në fuqi që rregullon mbrojtjen e Informacionit të Klasifikuar.

3. Me qëllim që të sigurohet bashkëpunim i ngushtë për zbatimin e kësaj Marrëveshjeje, Autoritetet Kompetente të Sigurisë mund të zhvillojnë konsultime me kërkesën e bërë nga një prej tyre.

4. Çdo Palë njeh reciprokisht Certifikatat e Lejes së Sigurisë së Personelit dhe të Lejes së Sigurisë së Strukturës të lëshuara në pajtim me legjislacionet e brendshme.

5. Me kërkesë, Autoritetet Kompetente të Sigurisë, në pajtim me legjislacionin e tyre të brendshëm, ndihmojnë njëri-tjetrin në shkëmbimin e të dhënave përkatëse për procedurat e Lejeve të Sigurisë së Personelit dhe Lejeve të Sigurisë së Strukturës.

6. Me qëllim që të arrihen dhe të ruhen standardet e krahasueshme të sigurisë, Autoritetet përkatëse Kompetente të Sigurisë, me kërkesë, i japin njëri-tjetrit informacion në lidhje me standardet, procedurat dhe praktikat e sigurisë për mbrojtjen e Informacionit të Klasifikuar të zbatuara nga Pala përkatëse.

Neni 5

Parimet e Sigurisë

1. Në pajtim me legjislacionin e tyre të brendshëm, Palët zbatojnë të gjitha masat e duhura për mbrojtjen e Informacionit të Klasifikuar që gjenerohet ose shkëmbehet zakonisht sipas kësaj Marrëveshjeje. I njëjti nivel mbrojtjeje sigurohet për këtë Informacion të Klasifikuar siç parashikohet për Informacionin e Klasifikuar të brendshëm, me nivelin përkatës të klasifikimit të sigurisë.

2. Aksesi në Informacionin e Klasifikuar kufizohet tek ata persona që kanë Nevojë për të Ditur, pasi të kenë marrë lejen e sigurisë nga Autoriteti Kompetent i Sigurisë dhe të jenë informuar, në pajtim me ligjet dhe rregulloret e brendshme, në përputhje me nivelin e kërkuar të klasifikimit të sigurisë të informacionit i cili aksesohet.

3. Pala Pritëse është e detyruar:
   a) të mos i japë Informacion të Klasifikuar një Pale të Tretë pa miratimin paraprak me shkrim të Palës së Origjinës;
   b) t'i vendosë Informacionit të Klasifikuar nivelin e klasifikimit të sigurisë të barasvlershëm me atë të parashikuar në Nenin 3 të kësaj Marrëveshjeje dhe në vazhdimësi të garantojë mbrojtjen në pajtim me legjislacionet e brendshme;
   c) të mos e përdorë Informacionin e Klasifikuar për qëllime të ndryshme nga ato për të cilat është dhënë;

4. Parimet e mbrojtjes reciproke të Informacionit të Klasifikuar të rënë dakord ndërmjet Palëve zbatohen në të gjitha marrëveshjet dhe masat e tjera për shkëmbimin e Informacionit të Klasifikuar ndërmjet Palëve.

Neni 6
Transmetimi i Informacionit të Klasifikuar

1. Informacioni i Klasifikuar deri në dhe duke përfshirë nivelin "SEGRETO/ SEKRET/ SECRET" transmetohet nëpërmjet kanaleve diplomatike ose me shërbime korrieri ushtarak apo tjetër të miratuar nga Autoritetet Kompetente të Sigurisë së Palëve. Pala Pritëse konfirmon me shkrim marrjen e Informacionit të Klasifikuar nga niveli "RISERVATISSIMO/ KONFIDENCIAL/ CONFIDENTIAL" e lart. Informacioni i Klasifikuar "SEGRETISSIMO/ TEPER SEKRET/ TOP SECRET" dërgohet vetëm nëpërmjet kanaleve të certifikuara ushtarake ose diplomatike.

2. Nëse duhet të transmetohet një paketë e madhe që përmban Informacion të Klasifikuar, Autoritetet përkatëse Kompetente të Sigurisë bien bashkërisht dakord dhe miratojnë me shkrim mjetet e transportit, itinerarin dhe masat e sigurisë për çdo rast të tillë.

3. Mjetet e tjera të miratuara të transmetimit ose shkëmbimit të Informacionit të Klasifikuar, duke përfshirë mjetet elektromagnetike, mund të përdoren nëse bihet dakord nga Autoritetet Kompetente të Sigurisë.

Neni 7
Shënjimi i Informacionit të Klasifikuar

1. Pala Pritëse shënjon Informacionin e Klasifikuar me shënjimin përkatës të klasifikimit në pajtim me Nenin 3.

2. Kopjet dhe përkthimet e Informacionit të Klasifikuar të marrë shënjohen dhe trajtohen në të njëjtën mënyrë si dhe origjinalet.

Neni 8
Riprodhimi dhe Përkthimi i Informacionit të Klasifikuar

1. Informacioni i Klasifikuar i shënjuar me një nivel të klasifikimit të sigurisë SEGRETISSIMO/ TEPËR SEKRET / TOP SECRET lejohet për përkthim dhe kopjim vetëm me lejen me shkrim të Autoritetit përkatës Kompetent të Sigurisë së Palës së Origjinës.

2. Të gjitha kopjet e riprodhuara të Informacionit të Klasifikuar shënjohen me shënjimin e klasifikimit origjinal. Ky informacion i riprodhuar vendoset nën të njëjtin kontroll si dhe informacioni origjinal. Numri i kopjeve kufizohet tek ai që kërkohet për qëllime zyrtare.

3. Të gjitha përkthimet e Informacionit të Klasifikuar bëhen nga individë me leje sigurie. Përkthimi shënjohet me shënjimin e klasifikimit origjinal dhe mban një shënim të përshtatshëm në gjuhën në të cilën është përkthyer që përkthimi përmban Informacion të Klasifikuar të Palës së Origjinës.

Neni 9
Asgjësimi i Informacionit të Klasifikuar

1. Informacioni i Klasifikuar asgjësohet, në pajtim me legjislacionet e brendshme, për të mënjanuar rindërtimin e tij të plotë ose të pjesshëm.

2. Informacioni i Klasifikuar SEGRETISSIMO / TEPËR SEKRET / TOP SECRET nuk asgjësohet. Ai i kthehet Palës përkatëse të Origjinës.

3. Pala e Origjinës, me anë të shënjimit shtesë ose dërgimit të njoftimit pasues me shkrim, mund të ndalojë shprehimisht riprodhimin, ndryshimin ose asgjësimin e Informacionit të Klasifikuar. Nëse ndalohet asgjësimi i Informacionit të Klasifikuar, ai i kthehet Palës së Origjinës.

4. Në rastin e një situate krize, Informacioni i Klasifikuar i cili është i pamundur të mbrohet ose t'i kthehet Palës së Origjinës, asgjësohet menjëherë në pajtim me legjislacionet e brendshme. Pala Pritëse njofton Palën e Origjinës në lidhje me asgjësimin e Informacionit të Klasifikuar.

Neni 10
Kontratat e Klasifikuara

1. Kontratat e Klasifikuara lidhen dhe zbatohen në pajtim me legjislacionin e brendshëm të secilës Palë. Me kërkesë, Autoriteti Kompetent i Sigurisë i secilës Palë jep konfirmim me shkrim që një kontraktor i propozuar është pajisur me një Leje të përshtatshme kombëtare Sigurie Strukture, sipas nivelit të kërkuar për klasifikimin e sigurisë. Nëse kontraktori i propozuar nuk ka Lejen e përshtatshme të Sigurisë së Strukturës, Autoriteti Kompetent i Sigurisë i secilës Palë mund të kërkojë që ai kontraktor të marrë leje sigurie.

2. Një klauzolë sigurie do të jetë pjesë përbërëse e çdo Kontrate të Klasifikuar ose nën-kontrate nëpërmjet të cilës kontraktori i Palës së Origjinës specifikon se cili Informacion i Klasifikuar do t'i jepet ose gjenerohet nga Pala Pritëse dhe cili nivel përkatës i klasifikimit të sigurisë i është caktuar këtij informacioni.

3. Detyrimet e kontraktorit për mbrojtjen e Informacionit të Klasifikuar sipas një Kontrate të Klasifikuar u referohen, të paktën, sa më poshtë:

a) deklarimi i Informacionit të Klasifikuar ekskluzivisht personave që janë pajisur paraprakisht me Lejen e përshtatshme të Sigurisë së Personelit, të cilët kanë Nevojë-për-të-ditur dhe që janë punësuar ose përfshirë në përmbushjen e kontratës;

b) transferimi i Informacionit të Klasifikuar me mjete sipas dispozitave të kësaj Marrëveshjeje;

c) procedurat dhe mekanizmat e komunikimit të ndryshimeve që mund të lindin në lidhje me Informacionin e Klasifikuar për shkak të ndryshimeve në nivelin e klasifikimit të sigurisë ose në rastin e deklasifikimit;

d) një detyrim për të njoftuar në kohën e duhur Autoritetin Kompetent të Sigurisë së kontraktorit për një akses faktik, në tentativë, të dyshuar ose të paautorizuar në Informacionin e Klasifikuar të kontratës;

e) përdorimi i Informacionit të Klasifikuar sipas kontratës vetëm për qëllimet në lidhje me objektin e kontratës;

f) respektimi rigoroz i dispozitave të kësaj Marrëveshjeje në lidhje me procedurat për trajtimin e Informacionit të Klasifikuar;

g) dhënia e informacionit sipas një Kontrate të Klasifikuar një Pale të Tretë pa pëlqimin paraprak me shkrim të Palës së Origjinës.

4. Masat e kërkuara për mbrojtjen e Informacionit të Klasifikuar, si dhe procedura për vlerësimin dhe zhdëmtimin për humbje të mundshme të shkaktuara kontraktorëve nga aksesi i paautorizuar në Informacionin e Klasifikuar specifikohet në më shumë hollësi në Kontratën e Klasifikuar përkatëse.

5. Kontrata e Klasifikuar me nivel klasifikimi sigurie RISERVATO / I KUFIZUAR/ RESTRICTED përmban një klauzolë të përshtatshme të sigurisë që identifikon masat minimale për mbrojtjen e Informacionit të Klasifikuar. Leja e sigurisë së Strukturës për këto kontrata nuk kërkohet por është e nevojshme që subjekti privat të caktojë një individ përgjegjës për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar RISERVATO/ I KUFIZUAR / RESTRICTED, në pajtim me legjislacionet e tyre përkatëse të brendshme.

6. Dispozitat e këtij Neni zbatohen edhe për Nën-kontratat.

Neni 11
Vizitat

1. Vizitat e kryera nga individët e një Pale tek mjediset e Palës tjetër të cilëve u duhet aksesi në Informacionin e Klasifikuar i nënshtrohen autorizimit paraprak me shkrim nga Autoriteti Kompetent i Sigurisë së Palës ku zhvillohet vizita.

2. Kërkesa për vizitë paraqitet të paktën 20 ditë para datës së planifikuar. Në rastin e vizitave urgjente të paplanifikuara më parë, kërkesa për vizitë paraqitet të paktën pesë ditë para zhvillimit të vizitës.

3. Kërkesa për vizitë përmban informacionin e mëposhtëm:
   a) emrin dhe mbiemrin e vizitorit, datën dhe vendin e lindjes, numrin e pasaportës;
   b) kombësinë/shtetësinë e vizitorit;
   c) pozicionin e vizitorit dhe emrin e organizatës që përfaqëson;
   d) Lejen e Sigurisë së Personelit të vizitorit me nivelin e përshtatshëm të klasifikimit, sipas rastit;
   e) qëllimin, programin e propozuar të punës dhe datën e planifikuar të vizitës;
   f) emrin e organizatave dhe strukturave që kërkohen të vizitohen;
   g) treguesin e pikës së kontaktit tek subjekti publik apo privat që do të vizitohet, duke përfshirë emrin dhe mbiemrin, adresën e e-mailit dhe numrin e telefonit.

5. Për vizitat e personelit të subjektit publik ose privat të një prej Palëve deri tek niveli "RISERVATO/ I KUFIZUAR/ RESTRICTED" bihet dakord drejtpërdrejt me subjektin publik ose privat të Palës tjetër. Subjekti publik ose privat pritës njofton Autoritetin e vet Kompetent për Sigurinë në lidhje me vizitën.

6. Në rastin e projekteve ose kontratave që kërkojnë vizita periodike të klasifikuara si "RISERVATISSIMO/ KONFIDENCIAL/ CONFIDENTIAL" dhe më lart, Autoritetet Kompetente të Sigurisë së Palëve njoftojnë me shkrim njëri-tjetrin duke dërguar një listë të personelit të autorizuar. Kjo listë nuk mund të jetë e vlefshme më shumë se 12 muaj.

7. Secila palë garanton mbrojtjen e të dhënave personale të vizitorëve, sipas legjislacionit përkatës të brendshëm.

Neni 12
Shkelja e Sigurisë

1. Në rastin e shkeljes së sigurisë Autoriteti Kompetent i Sigurisë në shtetin e të cilit ka ndodhur shkelja e sigurisë, njofton me shkrim Autoritetin Kompetent të Sigurisë të Palës tjetër në kohën e duhur dhe siguron hetim të përshtatshëm në pajtim me legjislacionet e brendshme. Pala tjetër, sipas rastit, bashkëpunon në hetim dhe informohet për rezultatet.

2. Në rast se shkelja e sigurisë ndodh në një Palë të Tretë, Autoriteti Kompetent i Sigurisë i Palës së Origjinës ndërmerr të gjitha veprimet sipas paragrafit 1 të këtij Neni, sipas rastit.

Neni 13
Shpenzimet

Zbatimi i kësaj Marrëveshjeje nuk përfshin asnjë shpenzim.

Neni 14
Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve

1. Çdo mosmarrëveshje në lidhje me interpretimin ose zbatimin e kësaj Marrëveshjeje zgjidhet me konsultime dhe bisedime ndërmjet Palëve dhe nuk i paraqitet asnjë gjykate ndërkombëtare apo një Pale të Tretë.
2. Ndërkohë, Palët vazhdojnë të përmbushin dispozitat e parashikuara në këtë Marrëveshje.

Neni 15
Dispozita të fundit

1. Kjo Marrëveshje hyn në fuqi në datën e marrjes së njoftimit të fundit me shkrim nëpërmjet të cilit Palët kanë njoftuar njëra-tjetrën nëpërmjet kanaleve diplomatike që kërkesat e tyre të brendshme ligjore të nevojshme për hyrjen e saj në fuqi, janë përmbushur.

2. Kjo Marrëveshje mund të ndryshohet me pëlqimin e përbashkët me shkrim të Palëve. Ndryshimet hyjnë në fuqi në pajtim me dispozitat e paragrafit 1 të këtij Neni.

3. Kjo Marrëveshje lidhet për një periudhë të pacaktuar kohe. Secila Palë mund të denoncojë këtë Marrëveshje duke i bërë Palës tjetër njoftim me shkrim nëpërmjet kanaleve diplomatike. Në këtë rast, kjo Marrëveshje prishet gjashtë (6) muaj nga data në të cilën Pala tjetër ka marrë njoftimin e denoncimit.

4. Në rastin e prishjes së kësaj Marrëveshjeje, i gjithë informacioni i klasifikuar i transferuar në pajtim me këtë Marrëveshje vazhdon të mbrohet në pajtim me dispozitat e parashikuara në të.

Bërë në ...Tirana... më ...3/12/2014... në dy kopje origjinale, secila në shqip, italisht dhe anglisht, ku të gjitha tekstet janë njëlloj autentike. Në rastin e mospërputhjes në interpretim, teksti në gjuhën angleze do të ketë përparësi.

PËR QEVERINË E REPUBLIKËS ITALIANE

PËR KËSHILLIN E MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

ARBEN SEFERI

Embajada del Uruguay

Prot. 51/15

NOTA VERBALE

L'Ambasciata dell'Uruguay presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed in riferimento alla NV 48/15 del 18/3/15 sull'Accordo di Riconoscimento Reciproco in Materia di Conversione delle Patenti di Guida, ha l'onore di confermare che, se si considera la data della ricezione della Nota Verbale N° 6511/51233 del 16/3/15 il giorno 18/3/15, il citato Accordo, come previsto nell'Art. 11, entrerà in vigore 60 giorni dopo.

L'Ambasciata dell'Uruguay coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, 19 marzo 2015

63809

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Servizio Giuridico del Contenzioso Diplomatico e dei
Trattati Internazionali

C/C Direzione Generale per la Mondializzazione e le questioni globali
Ufficio X – America Meridionale
Roma

6511/56233

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Servizio Giuridico, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati Internazionali presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Orientale dell'Uruguay ed ha l'onore di riferirsi all'Accordo sul riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida, firmato con scambio di Note Verbali a Montevideo il 5 novembre 2014.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Servizio Giuridico, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati Internazionali ha l'onore di notificare con la presente, ai sensi dell'art.11 dell'Atto internazionale sopra citato, che da parte italiana sono state portate a termine le procedure richieste dall'ordinamento interno per l'entrata in vigore.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Servizio Giuridico, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati Internazionali ha l'onore di chiedere di essere informato sull'espletamento delle procedure interne da parte del Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Servizio Giuridico, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati Internazionali si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Orientale dell'Uruguay gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, lì

All'Ambasciata della Repubblica Orientale dell'Uruguay
Via Vittorio Veneto, 183
00187 Roma

Ministerio de Relaciones Exteriores

D. TRATADOS
Nota N° 58 /14

El Ministerio de Relaciones Exteriores - Dirección General para Asuntos Políticos, Dirección de Tratados - presenta sus más atentos saludos a la Honorable Embajada de la República Italiana, a los efectos de hacer referencia al Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República Italiana sobre el Reconocimiento Recíproco en Materia de Conversión de los Permisos de Conducir, con la finalidad de mejorar la seguridad de los transportes de pasajeros, así como también facilitar el tráfico vial en el territorio de nuestros países, concluido a través de las Notas Reversales firmadas e intercambiadas en Montevideo, el 5 de noviembre de 2014.

Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores – Dirección General para Asuntos Políticos, Dirección de Tratados- tiene el honor de poner en conocimiento de esa Misión Diplomática, que la República Oriental del Uruguay se encuentra ya en condiciones de poner en vigor y hacer efectivo el Acuerdo de referencia, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 11 del citado Acuerdo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores – Dirección General para Asuntos Políticos, Dirección de Tratados - se vale de la ocasión para reiterar a la Honorable Embajada de la República Italiana, las seguridades de su más alta consideración.

Montevideo, 10 de noviembre de 2014

A LA HONORABLE EMBAJADA
DE LA REPÚBLICA ITALIANA
Montevideo

AMBASCIATA D'ITALIA
MONTEVIDEO
DATA 12 NOV 2014
PROT. N° 128
POS. P-URUY-3

L'Ambasciatore d'Italia
in Uruguay

Prot. 561
Montevideo, 5 novembre 2014

Eccellenza,

ho l'onore di rivolgermi all'Eccelenza Vostra per proporre, in nome del Governo della Repubblica Italiana, la finalizzazione di un Accordo sul riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida, al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonchè di agevolare il traffico stradale sul territorio delle Parti Contraenti.

A tale proposito, il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay, di seguito denominati "Parti Contraenti", convengono quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.

Articolo 2

La patente di guida emessa dalle Autorità di una delle Parti Contraenti cessa di validità ai fini della circolazione nel territorio dell'altra Parte Contraente, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte Contraente.

All'Eccellentissimo
Signor Ministro Interino
degli Affari Esteri della
Repubblica Orientale dell'Uruguay
Ec. Luis Porto
Sede

Articolo 3

Nell'interpretazione degli articoli del presente accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.

Articolo 4

Il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti, che stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, converte la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari.

Il titolare di patente di guida uruguaiana converte il suo documento senza sostenere esami teorici e pratici se è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione dell'istanza di conversione.

Il presente articolo non esclude l'obbligo di presentare, su richiesta dell'Amministrazione interessata, un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie richieste.

Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste in relazione alla data di rilascio della patente di guida dalle norme interne delle due Parti Contraenti, sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

Articolo 5

La disposizione di cui all'art. 4, primo capoverso, si applica esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio dell'altra Parte Contraente e, nel caso siano state rilasciate con validità provvisoria, si applica solo per quelle divenute valide in via permanente prima dell'acquisizione della predetta residenza.
Inoltre il predetto art. 4 non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte Contraente che deve procedere alla conversione.

Articolo 6

Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo, di cui costituiscono parte integrante.

Il titolare di patente di guida emessa dalle autorità della Repubblica Italiana converte la medesima se conforme ad uno dei modelli riportati

nell'elenco modelli di patenti di cui al quarto capoverso del presente articolo. Al riguardo, dovrà presentare in allegato alla patente una traduzione ufficiale della stessa.

Il titolare di patente di guida emessa dalle autorità della Repubblica Orientale dell'Uruguay converte la medesima, presentando, oltre all'originale della patente di guida ed alla documentazione prevista dalle disposizioni vigenti, il Certificato di validità e autenticità rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari uruguaiane, che contiene anche la traduzione e la fotocopia del documento stesso. Tale Certificato viene compilato sul modello allegato al presente Accordo, dalle Rappresentanze Diplomatiche Consolari della Repubblica Orientale dell'Uruguay presso la Repubblica Italiana, per ogni singola patente di guida di cui è richiesta la conversione.

Le tabelle di equipollenza, l'elenco dei modelli delle patenti di guida della Repubblica Italiana e il modello del Certificato emesso dalle Rappresentanze Diplomatiche Consolari della Repubblica Orientale dell'Uruguay costituiscono gli allegati tecnici dell'accordo, che possono essere modificati dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti con uno Scambio di Note.

Le Autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

a) nella Repubblica Italiana il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;

b) nella Repubblica Orientale dell'Uruguay il Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Articolo 7

Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità competenti dell'altra Parte contraente, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche.

Articolo 8

Le competenti Autorità uruguaiane possono chiedere, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, informazioni alle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, ove sorgano dubbi circa la validità, l'autenticità della patente italiana ed i dati in essa riportati.

Le competenti Autorità italiane possono chiedere alle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, eventuali chiarimenti in merito al Certificato di validità e autenticità previsto dall'art. 6.

Articolo 9

L' Autorità centrale competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata, a seguito di conversione, informa l'altra Parte qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all' autenticità ed ai dati in esso riportati. Tale informazione viene trasmessa sempre per i canali diplomatici.

Articolo 10

Le Parti Contraenti, almeno due mesi prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, s'informano reciprocamente sugli indirizzi delle Autorità centrali competenti a cui le Rappresentanze diplomatiche inviano le patenti ritirate ai sensi dell'art. 7, nonchè le informazioni di cui agli artt. 8 e 9.

Ciascuna Parte Contraente, inoltre, comunica gli indirizzi delle proprie Rappresentanze diplomatiche presenti sul territorio dell'altra Parte, che fanno da tramite per le procedure di cui ai predetti articoli 7, 8 e 9 e che rilasciano le certificazioni previste nel capoverso 3 dell'articolo 6.

Articolo 11

Il presente Accordo con i relativi allegati tecnici entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche, con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 12

Il presente Accordo potrà essere modificato per mutuo consenso mediante scambio di Note Diplomatiche; le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo avrà durata di cinque anni ma potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti Contraenti; la denuncia produrrà i suoi effetti trascorsi sei mesi dalla ricezione della relativa notifica.

I TABELLA DI EQUIPOLLENZA
per le patenti uruguaiane da convertire in Italia

URUGUAY	ITALIA
A	B
1A	B
1B	B
2A	B
B	C1
C	C1
2B	C1
2C	C1
2Ea	C1
D	C+D1(*)(**)
E	B
2D	B
F	D1(**)
2Eb	D1(**)
G1	AM
3A	AM
G2	A1
3B	A1
G3	A(****)
H	- -

(*) è possibile rilasciare la categ. C se il conducente ha compiuto 21 anni, ovvero a partire dall'età di 18 anni per il titolare di CQC .
(**) è possibile rilasciare la categ. D1 se il conducente ha compiuto 21 anni .
(***) è possibile rilasciare la categ. D se il conducente ha compiuto 24 anni, ovvero a partire dall'età di 21 anni per il titolare di CQC.
(****) è possibile rilasciare la categoria A se il conducente ha compiuto 24 anni.

II TABELLA DI EQUIPOLLENZA
per le patenti rilasciate in Italia fino al 18/01/2013
da convertire in documenti uruguaiani

ITALIA	URUGUAY
A1	G2
A	G3
B **(conseguita fino al 31/12/1985)***	G3-A
B **(conseguita dal 01/01/1986 in poi)***	G2-A
C	D
D **(se è presente anche la categ. C)**	D
D **(se è assente la categ. C)**	G2-A
E	- -

* la patente italiana di categoria B abilita anche alla conduzione di motocicli, senza limitazioni, se conseguita per esame o per conversione fino al 31/12/1985.

EVENTUALI SOTTOCATEGORIE RILASCIATE IN ITALIA
DAL 01/07/1996 FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. 29/03/1999

ITALIA	URUGUAY
B1	- -
C1	G2-A
D1	G2-A

III TABELLA DI EQUIPOLLENZA
per le patenti rilasciate in Italia a partire dal 19/01/2013
da convertire in documenti uruguaiani

ITALIA	URUGUAY
AM	G1
A1	G2
A2	G2
A	G3
B1	G1
B **(conseguita fino al 31/12/1985)**	G3-A
B **(conseguita dal 01/01/1986 in poi) ***	G2-A
BE	G2-A
C1	B
C1E	B
C	D
CE	D
D1	B
D1E	B
C1+D1	B+C
D	B+C
DE	B+C

* la patente di categoria B italiana abilita anche alla conduzione di motocicli, senza limitazioni, se conseguita per esame o conversione entro il 01/01/1986.

MODELLI DI PATENTI DI GUIDA

Modelli di patente di guida rilasciati in Italia elencati dal più vecchio al più recente.

1) modello di patente MC 701/MEC . Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.

2) modello di patente MC 701/N. Autorità preposta al rilascio il Prefetto.

3) modello di patente MC 701/C. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto

4) modello di patente MC 701 /D. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.

5) modello di patente MC 701/E. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione);

6) modello di patente MC 701/F rilasciata dal 1° Luglio 1996 ai sensi della Direttiva 91/439 CEE.
Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.

7) modello di patente MC 701/ F. La numerazione dei dati contenuti nella pagina 2 rispetto al modello di cui al punto 6, è stata modificata.
Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.

8) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47.
Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.

9) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Differisce dal precedente perché la dicitura *"patente di guida"* è riportata anche nelle lingue dei dieci Stati entrati nell'Unione Europea il 1° maggio 2004.

10) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Differisce dal precedente descritto al punto 9) solo perché il numero dello stampato riportato in basso a destra sul retro del documento non è riprodotto in stampa ma realizzato in laser engraving e quindi rilevabile al tatto.

11) modello di patente MC 720 P ai sensi della Direttiva 2006/126. Autorità preposta al rilascio: MIT oppure MC

CERTIFICATO DI VALIDITÀ E AUTENTICITÀ
DELLA PATENTE DI GUIDA N.

1) DATI ANAGRAFICI DEL TITOLARE DELLA PATENTE:
NOME______________________________COGNOME__________________________
DATA DI NASCITA____
LUOGO DI NASCITA (con indicazione della nazione)________________________

2) **TRADUZIONE DELLA PATENTE DI GUIDA** (allegata fotocopia fronte-retro)
TRADUZIONE FRONTE PATENTE DI GUIDA

TRADUZIONE RETRO PATENTE DI GUIDA

3) EVENTUALI PRESCRIZIONI (ad es. Obbligo lenti, protesi acustiche, etc.):____
____
4) La patente è autentica e in corso di validità. Scade il ____________________
5) Data del primo conseguimento:______________________________________
6) La patente deriva*/non deriva* da conversione di altra patente estera rilasciata da____

FIRMA DEL CONSOLE E TIMBRO

(*) barrare il caso che non ricorre

Se quanto precede risultasse accettabile per il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay, la presente Nota e quella di risposta dell'Eccellenza Vostra di eguale tenore, costituiranno un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay, che entrerà in vigore in conformità a quanto previsto nell'art. 11 dell'Accordo stesso.

Rinnovo all'Eccellenza Vostra l'assicurazione della mia più alta considerazione.

L'Ambasciatore d'Italia in Uruguay
Vincenzo Palladino

Montevideo, 5 de noviembre de 2014

Excelencia:

Tengo el honor de dirigirme a Su Excelencia con relación a su Nota del día de la fecha, la cual textualmente expresa:

"ho l'onore di rivolgermi all'Eccelenza Vostra per proporre, in nome del Governo della Repubblica Italiana, la finalizzazione di un Accordo sul riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida, al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonchè di agevolare il traffico stradale sul territorio delle Parti Contraenti.

A tale proposito, il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay, di seguito denominate "Parti Contraenti", convengono quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.

Articolo 2

La patente di guida emessa dalle Autorità di una delle Parti Contraenti cessa di validità ai fini della circolazione nel territorio dell'altra Parte Contraente, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte Contraente.

A Su Excelencia
Vincenzo Palladino
Embajador de la República Italiana
Montevideo.

Articolo 3

Nell'interpretazione degli articoli del presente accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.

Articolo 4

Il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti, che stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, converte la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari.

Il titolare di patente di guida uruguaiana converte il suo documento senza sostenere esami teorici e pratici se è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione dell'istanza di conversione.

Il presente articolo non esclude l'obbligo di presentare, su richiesta dell'Amministrazione interessata, un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie richieste.

Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste in relazione alla data di rilascio della patente di guida dalle norme interne delle due Parti Contraenti, sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

Articolo 5

La disposizione di cui all'art. 4, primo capoverso, si applica esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio dell'altra Parte Contraente e, nel caso siano state rilasciate con validità provvisoria, si applica solo per quelle divenute valide in via permanente prima dell'acquisizione della predetta residenza.

Inoltre il predetto art. 4 non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte Contraente che deve procedere alla conversione.

Articolo 6

Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo, di cui costituiscono parte integrante.

Il titolare di patente di guida emessa dalle autorità della Repubblica Italiana converte la medesima se conforme ad uno dei modelli riportati nell'elenco modelli di patenti di cui al quarto capoverso del presente articolo. Al riguardo, dovrà presentare in allegato alla patente una traduzione ufficiale della stessa.

Il titolare di patente di guida emessa dalle autorità della Repubblica Orientale dell'Uruguay converte la medesima, presentando, oltre all'originale della patente di guida ed alla documentazione prevista dalle disposizioni vigenti, il Certificato di validità e autenticità rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari uruguaiane, che contiene anche la traduzione e la fotocopia del documento stesso. Tale Certificato viene compilato sul modello allegato al presente Accordo, dalle Rappresentanze Diplomatiche Consolari della Repubblica Orientale dell'Uruguay presso la Repubblica Italiana, per ogni singola patente di guida di cui è richiesta la conversione.

Le tabelle di equipollenza, l'elenco dei modelli delle patenti di guida della Repubblica Italiana e il modello del Certificato emesso dalle Rappresentanze Diplomatiche Consolari della Repubblica Orientale dell'Uruguay costituiscono gli allegati tecnici dell'accordo, che possono essere modificati dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti con uno Scambio di Note.

Le Autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

a) nella Repubblica Italiana il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale;

b) nella Repubblica Orientale dell'Uruguay il Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Articolo 7

Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità competenti dell'altra Parte contraente, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche.

Articolo 8

Le competenti Autorità uruguaiane possono chiedere, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, informazioni alle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, ove sorgano dubbi circa la validità, l'autenticità della patente italiana ed i dati in essa riportati.

Le competenti Autorità italiane possono chiedere alle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, eventuali chiarimenti in merito al Certificato di validità e autenticità previsto dall'art. 6.

Articolo 9

L' Autorità centrale competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata, a seguito di conversione, informa l'altra Parte qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all' autenticità ed ai dati in esso riportati. Tale informazione viene trasmessa sempre per i canali diplomatici.

Articolo 10

Le Parti Contraenti, almeno due mesi prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, s'informano reciprocamente sugli indirizzi delle Autorità centrali competenti a cui le Rappresentanze diplomatiche inviano le patenti ritirate ai sensi dell'art. 7, nonchè le informazioni di cui agli artt. 8 e 9.

Ciascuna Parte Contraente, inoltre, comunica gli indirizzi delle proprie Rappresentanze diplomatiche presenti sul territorio dell'altra Parte, che fanno da tramite per le procedure di cui ai predetti articoli 7, 8 e 9 e che rilasciano le certificazioni previste nel capoverso 3 dell'articolo 6.

Articolo 11

Il presente Accordo con i relativi allegati tecnici entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche, con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 12

Il presente Accordo potrà essere modificato per mutuo consenso mediante scambio di Note Diplomatiche; le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo avrà durata di cinque anni ma potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti Contraenti; la denuncia produrrà i suoi effetti trascorsi sei mesi dalla ricezione della relativa notifica.

I TABELLA DI EQUIPOLLENZA
per le patenti uruguaiane da convertire in Italia

URUGUAY	ITALIA
A	B
1A	B
1B	B
2A	B
B	C1
C	C1
2B	C1
2C	C1
2Ea	C1
D	C+D1(*)(**)
E	B
2D	B
F	D1(**)
2Eb	D1(**)
G1	AM
3A	AM
G2	A1
3B	A1
G3	A(****)
H	- -

(*) è possibile rilasciare la categ. C se il conducente ha compiuto 21 anni, ovvero a partire dall'età di 18 anni per il titolare di CQC .
(**) è possibile rilasciare la categ. D1 se il conducente ha compiuto 21 anni .
(***) è possibile rilasciare la categ. D se il conducente ha compiuto 24 anni, ovvero a partire dall'età di 21 anni per il titolare di CQC.
(****) è possibile rilasciare la categoria A se il conducente ha compiuto 24 anni.

II TABELLA DI EQUIPOLLENZA
per le patenti rilasciate in Italia fino al 18/01/2013
da convertire in documenti uruguaiani

ITALIA	URUGUAY
A1	G2
A	G3
B **(conseguita fino al 31/12/1985)***	G3-A
B **(conseguita dal 01/01/1986 in poi)***	G2-A
C	D
D **(se è presente anche la categ. C)**	D
D **(se è assente la categ. C)**	G2-A
E	- -

* la patente italiana di categoria B abilita anche alla conduzione di motocicli, senza limitazioni, se conseguita per esame o per conversione fino al 31/12/1985.

EVENTUALI SOTTOCATEGORIE RILASCIATE IN ITALIA
DAL 01/07/1996 FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. 29/03/1999

ITALIA	URUGUAY
B1	- -
C1	G2-A
D1	G2-A

III TABELLA DI EQUIPOLLENZA
per le patenti rilasciate in Italia a partire dal 19/01/2013
da convertire in documenti uruguaiani

ITALIA	URUGUAY
AM	G1
A1	G2
A2	G2
A	G3
B1	G1
B **(conseguita fino al 31/12/1985)**	G3-A
B **(conseguita dal 01/01/1986 in poi)** *	G2-A
BE	G2-A
C1	B
C1E	B
C	D
CE	D
D1	B
D1E	B
C1+D1	B+C
D	B+C
DE	B+C

* la patente di categoria B italiana abilita anche alla conduzione di motocicli, senza limitazioni, se conseguita per esame o conversione entro il 01/01/1986.

MODELLI DI PATENTI DI GUIDA

Modelli di patente di guida rilasciati in Italia elencati dal più vecchio al più recente.

1) modello di patente MC 701/MEC . Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.

2) modello di patente MC 701/N. Autorità preposta al rilascio il Prefetto.

3) modello di patente MC 701/C. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto

4) modello di patente MC 701 /D. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto.

5) modello di patente MC 701/E. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione);

6) modello di patente MC 701/F rilasciata dal 1° Luglio 1996 ai sensi della Direttiva 91/439 CEE.
Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.

7) modello di patente MC 701/ F. La numerazione dei dati contenuti nella pagina 2 rispetto al modello di cui al punto 6, è stata modificata.
Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.

8) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47.
Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C.

9) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Differisce dal precedente perché la dicitura *"patente di guida"* è riportata anche nelle lingue dei dieci Stati entrati nell'Unione Europea il 1° maggio 2004.

10) modello di patente MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. Differisce dal precedente descritto al punto 9) solo perché il numero dello stampato riportato in basso a destra sul retro del documento non è riprodotto in stampa ma realizzato in laser engraving e quindi rilevabile al tatto.

11) modello di patente MC 720 P ai sensi della Direttiva 2006/126. Autorità preposta al rilascio: MIT oppure MC

CERTIFICATO DI VALIDITÀ E AUTENTICITÀ
DELLA PATENTE DI GUIDA N.

1) DATI ANAGRAFICI DEL TITOLARE DELLA PATENTE:
NOME________________________________COGNOME__________________________
DATA DI NASCITA____
LUOGO DI NASCITA (con indicazione della nazione)_________________________

2) **TRADUZIONE DELLA PATENTE DI GUIDA** (allegata fotocopia fronte-retro)
TRADUZIONE FRONTE PATENTE DI GUIDA

TRADUZIONE RETRO PATENTE DI GUIDA

3) EVENTUALI PRESCRIZIONI (ad es. Obbligo lenti, protesi acustiche, etc.):____
____
4) La patente è autentica e in corso di validità. Scade il ______________________
5) Data del primo conseguimento:____
6) La patente deriva*/non deriva* da conversione di altra patente estera rilasciata da____

FIRMA DEL CONSOLE E TIMBRO

(*) barrare il caso che non ricorre

Se quanto precede risultasse accettabile per il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay, la presente Nota e quella di risposta dell'Eccellenza Vostra di eguale tenore, costituiranno un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay, che entrerà in vigore in conformità a quanto previsto nell'art. 11 dell'Accordo stesso."

Al respecto me es grato informar a Su Excelencia la conformidad del Gobierno de la República Oriental del Uruguay con lo anteriormente transcripto, constituyendo esta Nota y la Vuestra, un Acuerdo sobre la materia, el que entrará en vigor según lo establecido en el Artículo 11 del Acuerdo.

Hago propicia la oportunidad para reiterar a Su Excelencia las seguridades de mi más alta consideración.

Ec. Luis Porto
Ministro Interino de Relaciones Exteriores
de la República Oriental del Uruguay

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

For the implementation of the Programme:

FINANCING OF THE INITIATIVE "ITALIAN CONTRIBUTION TO THE PROMOTION OF BASIC SERVICES PROGRAMME PHASE III (PBS 3)"

The government of the Italian Republic and the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, both hereinafter referred to as the "Parties" have decided to enter into this Agreement (hereinafter referred to as "Agreement"):

WHEREAS Italy is firmly committed to support the Ethiopian Government in achieving the Millennium Development Goals and the objectives set out in the Growth and Transformation Plan 2011-2015 (hereinafter referred to as GTP);

WHEREAS The Italian strategic cooperation objectives for Ethiopia are based on and are part of the wider country strategy pursued by the EU Member States and Norway, the EU+ Joint Cooperation Strategy, and shared by the Ethiopian Government, in order to improve alignment and harmonization, promote results-based approaches, predictability and transparency, and avoid overlapping;

WHEREAS In line with the principles laid out in the 2005 Paris Declaration on Aid Effectiveness and strengthened in the 2011 Busan Partnership for Effective Development Cooperation, the Italian Development Cooperation will continue to base its interventions in Ethiopia on a programme approach;

WHEREAS under the Ethio-Italian Country Program 2013-2015 (hereinafter referred to as CP) signed by the Ministry of Finance and Economic Development (hereinafter referred to as MoFED) for the Ethiopian side and by the Italian Ministry of Foreign Affairs for the Italian side, it was agreed that basic services (health, WASH and education) and agriculture are the two priority sectors of intervention in order to improve livelihoods and promote human development and economic growth in the Country;

WHEREAS in the CP, it was agreed that the amount of 8 million Euro in soft loan would be allocated to the Promotion of Basic Service programme (hereinafter referred to as PBS or the Programme) implemented in Ethiopia by MoFED with the support of the International Donors Community to expand access and improve the quality of decentralized basic services delivery and enhance local transparency and accountability mechanisms;

The Parties hereby agree as follows:

ARTICLE 1

SCOPE AND CONTENTS OF THE AGREEMENT

1. The present Agreement is aimed at:

    - establishing the mutual obligations of the Parties concerning the implementation of the Programme;

    - defining crediting, disbursement, procurement, monitoring, evaluation and reporting procedures.

2. This Agreement consists of the present text, the Technical Project Documents hereto attached in Annex A, the Program Operational Manual (POM) prepared by MoFED hereto attached in Annex B.

ARTICLE 2

PROGRAMME OBJECTIVES

The **General Objective** of the Programme is to contribute to expanding access and improving the quality of basic services by funding block grants that ensure adequate staffing and operations, and by strengthening the capacity, transparency, accountability and financial management of governments at the regional and local authorities levels The program defines basic services as education, health, agriculture, water supply and sanitation and rural roads.

The **Specific Objectives** of the Programme are: to improve availability of qualified staff and operational resources for delivery of basic services; to improve transparency and fiduciary assurance regarding the use of public funds; to improve citizens' engagement on quality of basic services delivery; to strengthen M&E systems at central, federal, and sub-national levels.

The Programme contributes to MDG 1, Target 1 "Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than 1$ a day", and MDG2, Target 1 "Ensure that, children everywhere, boys and girls alike, will be able to complete a full course of primary schooling".

ARTICLE 3

FINANCIAL CONTRIBUTIONS BY THE PARTIES

In order to carry out the activities agreed jointly between the Parties in the POM, the financing resources assigned to the Programme will be as follows:

By GOI:

The total financial contribution of the GOI for the Programme consists in a soft loan (hereinafter referred to as the "Loan") of Euro 8,000,000, financed in two instalments under the Channel 1 option directed to MoFED for agreed PBS activities, i.e. Sub-programme A for *Basic Service Block Grants*.

By GOE:

The GOE shall ensure appropriate management of funds according to the POM Arrangements, in Annex B;

Moreover VAT and other taxes, duties, clearing and storage charges and any other levies to be paid in Ethiopia for the execution of the programme activities shall be borne by GOE.

"The soft loan concessionality level will be equal to 80%.

The financial conditions that correspond to such concessionality level in 2013 are the following:

- Annual interest rate:0,00%;

- Repayement: 50 years of which 42 of grace period, in equal, consecutive, and deferred instalments"

ARTICLE 4

INSTITUTIONS AND BODIES INVOLVED IN THE IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT

The main Institutions and Bodies involved in the implementation of the Agreement are:

1. For the GOE side:

   The MoFED, representing the GOE as counterpart of the GOI for this Agreement and main Executing Agency of the Programme and supervising entity for sub-national implementing institutions for the Sub-programme A. MoFED will provide financial and activities implementation reports as agreed in the POM.

   The National Bank of Ethiopia (hereinafter referred as NBE) acting as administrator of the "USD Sub-Programme A Designated Account" into which all the Development Partners contributing to PBS shall pool financial resources;

2. For the GOI side:

   The MAE/DGCS, representing the GOI for the Agreement and acting as Financing Agency of the Programme.

   The MAE/DGCS is represented in Ethiopia by the Italian Embassy – Italian Cooperation Office (hereinafter referred to as Italian Embassy) which is locally responsible for the bilateral cooperation activities between Italy and Ethiopia.

   The Parties, having properly informed all the above-mentioned Institutions and Bodies, will provide them with a copy of the present Agreement. The Parties will ensure that such Institutions and Bodies will fulfil, for what concerns to each of them, the obligations of the Agreement.

ARTICLE 5

GOVERNANCE OF THE PROGRAMME

The Programme shall operate within the regular framework of the PBS using existing Government structures and work closely with other development partners and local stakeholders, including civil society.

The relevant Programme management structure is described in detail, including tasks and responsibilities, in the POM.

ARTICLE 6

CREDITING MODALITIES

The GOI under this Agreement commits itself to provide financial resources following the modalities indicated under Article 3.

1. **Bank Accounts**. The financial resources provided by the GOI under the present Agreement will be transferred to the "USD Sub-Programme A Designated Account" into which all the Development Partners contributing to PBS shall pool financial resources. The funds allocated to this component will be then transferred by MoFED to an Ethiopian Birr account in the treasury at MoFED. The funds flow will then follow what described in detail in the POM for Sub-program A for *Basic Service Block Grant.*

2. **Installments.** Upon entering into force of the present Agreement and the signature of a financing agreement between MoFED and the Italian intermediary bank Artigiancassa, the same Artigiancassa will transfer the funds, in two equal instalments of **EURO 4.000.000,00** each, according to the following crediting procedures.

3. **Crediting procedures**. Upon entering into force of this Agreement and financing agreement, the following pre-conditions will have to be fulfilled prior to the start up of the crediting procedure by MAE-DGCS of the first instalment:

   a) MoFED shall have informed the Italian Embassy regarding the details of the "USD Sub-Programme A Designated Account".

   b) MoFED shall submit a specific funding request to Artigiancassa through the Italian Embassy for the start up of the crediting procedures.

   Pre-condition for the disbursement of second installment are:

   a) MoFed shall submit a specific funding request to Artigiancassa through the Italian Embassy for the second installment;

   b) Submission by MOFED to MAE-DGCS of the most recent Interim Financial Report (IFR) for the sub-programme A of the PBS in the agreed format presented in Annex B reporting a disaggregated statement of expenditures incurred in the reference period;

   c)Achievement of an overall "satisfactory" performance assessment of the agreed Tests and Reviews of the Programme evaluated through the latest semi-annual PBS Joint Review Implementation Support (JRIS)/Joint budget Aid review (JBAR) mission of the financial year 2014 as reported in the corresponding Aid Memoire;

   d) Presentation of the most recent annual audit report on the sub-programme A and its satisfactory evaluation by MAE-DGCS and Artigiancassa.

ARTICLE 7

ACTIVITIES AND FINANCIAL REPORTS

For Sub-program A, PBS donor funding would only finance recurrent expenditures in the basic service sectors, while Government own revenues would finance both recurrent and capital expenditures (in the basic service sectors), with both types of funding going down to sub-national governments via the block grants. The eligible expenditures would include salary and other recurrent/operating costs.

MoFED shall report on the use of funds, prepare regular Interim Financial Reports (hereinafter referred to as IFRs) for Development Partners including the Italian Cooperation.

Financial reporting shall abide to the following arrangements:

1. Financial reports shall be designed to provide high-quality, timely information on project performance to the Italian Embassy.

2. MoFED will submit quarterly consolidated unaudited interim financial report (IFR) prepared on the basis of actual expenditures for Sub-program A within 90 days of end of the quarter.

3. The formats of these IFRs were agreed at Negotiations and will be produced from the existing government accounting system. The IFRs will therefore include:

   a. A statement of sources and uses of funds, opening and closing balances for the quarter and cumulative;

   b. Statement of uses of funds that shows actual expenditures, appropriately classified by main project activities (categories, components and sub-components). Actual versus budget comparisons, for the quarter and cumulative, shall also be included;

   c. A statement of the cash forecast and requirements for the following six months;

   d. Notes and explanations;

   e. A statement on the flows of funds of the PBSIII Bank Accounts including opening and closing balances and the movements (inflows and outflows);

   f. Additional supporting schedules and documents.

4. Annual financial statements shall adopt the same format as the quarterly reports and may additionally include other issues.

ARTICLE 8

EXTERNAL AUDITING AND EVALUATION ACTIVITIES

1. The auditing of annual financial statements and the preparation of annual Audit Reports shall be generally carried out according to the International Standards of Auditing issued by the International Federation of Accountants;

2. The submission of audited financial statements and annual Audit Reports shall follow the procedures jointly agreed on by the Development Partners in the POM;

3. MoFED will be responsible for having the financial statements audited annually and submitting the audit report (audited annual project financial statements and Management letter);

4. Annual audited financial statements of this project will be submitted to development partners within six months of the end of the government fiscal year;

5. The audit shall be carried out by the Office of the Federal Auditor General (OFAG) or a qualified auditor nominated by OFAG and acceptable to the donors;

6. For Sub-program A, OFAG will audit, on a continuous basis, samples of regions and Woredas that have received funds under the program to ensure that funds are used or the purposes intended.

ARTICLE 9

Reallocation of funds

The programme is not subject to reallocation of funds. In the event of the unsatisfactory progress of programme activities as resulting from the Joint Review implementation Mission (JRIS), and of a consequent decision of international donors belonging to the PBS donor group to withdraw funds from the programme, the Italian funds already disbursed to the MoFED and not spent will be made available to the GOI.

Procurement procedures

For Sub-programme A all resources are to be spent on recurrent and operational expenditure, and no procurement is considered to be undertaken with the resource allocated under this sub component of PBS.

Interests and savings

Any interest generated in the PBSIII Bank Accounts and/or savings shall be used for the same purposes and with the same procedures outlined in this Agreement.

ARTICLE 10

OBLIGATIONS FOR ETHIOPIA

1. MoFED shall ensure that the Italian funds are properly and timely accounted within the budget for the due fiscal year.

2. MoFED shall communicate to the Italian Embassy, upon the entry into force of the financing agreement, bank accounts details according to what described in article 6 of this Agreement.

3. MoFED shall make sure that all the Ethiopian bodies and institutions involved in the Project implementation will observe the provisions of this Agreement.

ARTICLE 11

OBLIGATIONS FOR ITALY

1. GOI shall disburse the total amount agreed according to the procedures described in article 6 of this Agreement.

2. GOI shall accomplish all the required activities for the supervision, monitoring and evaluation of the Programme. It shall dedicate particular attention to the efficiency for funds utilization and to the effectiveness of programme implementation, according to the POM.

3. GOI shall report to MoFED about the funds disbursed for the Programme, including funds not included in the present Agreement for technical assistance, supervision, monitoring and evaluation, within the usual quarterly reporting of the Italian Development Cooperation initiatives in Ethiopia.

ARTICLE 12

SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute between the Parties arising out of the implementation of this Agreement shall be settled amicably by consultations or negotiations between the Parties through diplomatic channels.

ARTICLE 13

IMPEDIMENTS AND FORCE MAJEURE

1. In case of impediments to implement this Agreement due to case of force majeure such as war, flood, fire, typhoon, earthquake, labour conflicts and strikes, civil unrest acts of any government, unexpected transportation difficulties and other cases which will be recognised by both Parties upon agreement as force majeure according to practice or in case of peril or unsafe conditions for the expatriate personnel, the following provisions shall apply:

    a. In case that the duration of the impediment to the implementation of the Programme is less than six months, the use of the funds shall be suspended until MAE/DGCS authorises resumption of activities.

    b. In case the duration of the impediment to the implementation of the Programme is greater than six months, the Project shall be suspended and the residual funds shall be maintained until the impediment finishes and MAE/DGCS authorises resumption of the Programme activities.

ARTICLE 14

PREVENTION OF ABUSE AND ILLEGAL USE OF FUNDS

MoFED shall ensure that the funds provided by GOI under this Agreement will be used strictly in accordance with the provisions of this Agreement. MoFED commit themselves to take all reasonable measures to ensure an efficient administration of the aforementioned funds and prevent any abuse and illegal use thereof.

ARTICLE 15

RESOLUTION OF THE AGREEMENT

1. MAE/DGCS reserves the right to resolve this Agreement in the following cases, due to severe fault by MoFED i.e.:

    a) Unmotivated and prolonged delays in the use of the funds such to threat the achievement of Programme objectives.

    b) The use of the funds for reasons different than those included in this Agreement and its annexes or its amendments.

    c) Severe mismanagement of the funds.

    d) In the event of failure to implement, or to report on, the program in a manner consistent with the terms of this Agreement.

    e) In case of impediment or force majeure as per article 13 of this Agreement.

2. In case of the above mentioned severe fault, MAE/DGCS shall notify the event in writing to MoFED, inviting him to take the measures necessary to solve the fault within maximum sixty days from the date of the notification. Passed this time limit, MAE/DGCS reserves itself the right to terminate immediately this Agreement. In this case the provisions contained in article 12 of this Agreement shall apply.

3. In the cases mentioned above, MAE/DGCS may decide unilaterally the termination of this Agreement notifying, through Verbal Note, MoFED with at least three months in advance. In all cases, after such notification, MoFED shall stop all activities of the Programme, unless otherwise agreed between the two Parties.

ARTICLE 16

AMENDMENT TO THE AGREEMENT

1. This document and its annexes constitute the entire Agreement between the Parties and may be altered or varied only by prior written agreement of the Parties and in full respect of its articles. No Party shall be bound by any express or implied term, representation, warranty, promise or the like not recorded herein or otherwise created by operation of law.

2. The Parties may amend this Agreement, including its Annexes, at any time by means of exchange of Verbal Notes between the Parties. The amendment shall come into force on the date of the second Verbal Note through which the Parties inform each other upon the completion of the relevant internal procedures.

ARTICLE 17
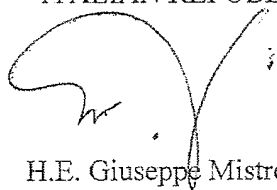
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

1. This Agreement shall come into force on the date of the latest of the Verbal Notes through which the Parties inform each other upon the completion of the relevant internal procedures and shall remain in force until the complete reimburse of the soft loan.

2. The Agreement may be terminated by either Parties giving 3 (three) months written notice in advance, through the diplomatic channels, of its intention to terminate the Agreement.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed and sealed this Agreement in the English language in duplicate, both texts being equally authentic.
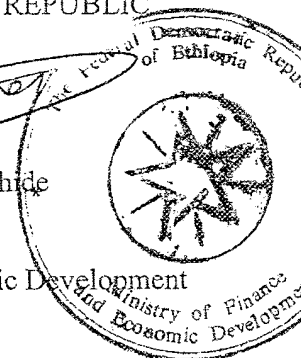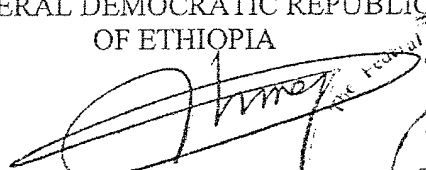
Done at Addis Ababa.... on this 5th...... Day of September......2014

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

H.E. Giuseppe Mistretta

Ambassador of Italy to Ethiopia

FOR THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

H.E. Ato Ahmed Shide

State Minister

Ministry of Finance and Economic Development

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

6511/21887

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Servizio Giuridico, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati Internazionali presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Federale Democratica d'Etiopia ed ha l'onore di riferirsi all'iniziativa denominata: contributo italiano al Programma promotion of basic services fase III, firmato ad Addis Abeba il 5 settembre 2014.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Servizio Giuridico, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati Internazionali ha l'onore di notificare con la presente, ai sensi dell'art.17 dell'Atto internazionale sopra citato, che da parte italiana sono state portate a termine le procedure richieste dall'ordinamento interno per l'entrata in vigore.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Servizio Giuridico, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati Internazionali ha l'onore di chiedere di essere informato sull'espletamento delle procedure interne da parte del Governo della Repubblica Federale Democratica d'Etiopia.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Servizio Giuridico, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati Internazionali si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Federale Democratica d'Etiopia gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, lì

All'Ambasciata della Repubblica Federale Democratica d'Etiopia
Via A. Vesalio, 16 - 00161 Roma

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የገንዘብና የኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር
The Federal Democratic Republic of Ethiopia
Ministry of Finance and Economic Development

ቁጥር B.C-3/1947
Ref.No

ቀን 18 MAY 2015
Date

Embassy of Italy
Addis Ababa

The Ministry of Finance and Economic Development of the Federal Democratic Republic of Ethiopia presents its compliments to the Embassy of Italy and has the honor to refer to the Agreement for Promotion of Basic Services Programme Phase III (PBS 3) signed on September 5th, 2014.

In this regard, MoFED would like to inform your esteemed Embassy that all relevant internal procedures on our side have been completed.

The Ministry of Finance and Economic Development of the FDRE avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of Italy the assurances of its highest consideration.

UTL
ADDIS ABABA
NO. DI PROT. 529/UTL
DATA 19 MAY 2015
FILE

ስልክ
TEL 55 24 00, 22 66 98,
55 00 81, 83,86,89

የፖ.ሣ.ቁ
P.O.Box 1905, 1037

ፋክስ
Fax. 251-1-55 13 55, 55 14 96
251-1-55 38 44

አዲስ አበባ ኢትዮጵያ
Addis Ababa-Ethiop

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELL'UCRAINA

n.72/23-612/1-1178

Il Ministero degli Affari Esteri dell'Ucraina presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Italiana in Ucraina ed ha l'onore di comunicare che la Parte Ucraina ha espletato le procedure interne necessarie all'entrata in vigore dell'Accordo tra il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina e il Governo della Repubblica Italiana relativo al trasporto dei carichi militari e del personale attraverso il territorio dell'Ucraina legato alla partecipazione delle forze armate della Repubblica Italiana nella Repubblica Islamica dell'Afghanistan nell'ambito del International Security Assistance Force, fatto il 21 febbraio 2013 a Kiev.

In conformità all'articolo 15 dell'Accordo, esso entra in vigore alla data di ricevimento dell'ultima notifica scritta attraverso i canali diplomatici ed a seguito dell'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore dell'Accordo.

Il Ministero sarà grato per un riscontro dalla Parte Italiana circa lo stato di espletamento delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore dell'Accordo sopraindicato.

Il Ministero degli Affari Esteri dell'Ucraina si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Italiana in Ucraina i sensi della sua alta considerazione.

Kyiv, il 21 maggio 2015

Ambasciata della Repubblica
Italiana in Ucraina
Kyiv

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

№72/23-612/1-1178

Міністерство Закордонних Справ України засвідчує свою повагу Посольству Італійської Республіки в Україні та має честь повідомити, що Українська Сторона виконала внутрішньодержавні процедури, необхідні для набрання чинності Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про перевезення військових вантажів та персоналу через територію України у зв'язку з участю Збройних Сил Італійської Республіки у Міжнародних силах сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан, яку було вчинено 21 лютого 2013 року в м. Києві.

Відповідно до Статті 15 Угоди, вона набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення дипломатичними каналами про завершення виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Міністерство буде вдячне за відповідь, надану Італійською Стороною, щодо стану виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності згаданою Угодою.

Міністерство Закордонних Справ України користується цією нагодою, щоб поновити Посольству Італійської Республіки в Україні запевнення у своїй високій повазі.

м. Київ, «21» травня 2015 року

Посольство Італійської Республіки
в Україні
м. Київ

Ambasciata d'Italia - Kiev
ARRIVO
DATA 25 MAY 2015
POS.......................................
PROT N...................................

Ministero degli Affari Esteri

6511/103056

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata dell'Ucraina ed ha l'onore di riferirsi all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina relativo al trasporto dei carichi militari e del personale attraverso il territorio dell'Ucraina legato alla partecipazione delle Forze Armate della Repubblica Italiana nella Repubblica Islamica dell'Afghanistan nell'ambito dell'International Security Assistance Force, firmato a Roma il 16 gennaio 2013.

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di notificare con la presente, ai sensi dell'articolo 15 dell'Atto internazionale sopra citato, che da parte italiana sono state portate a termine le procedure richieste dall'ordinamento interno per l'entrata in vigore dell'Accordo stesso.

Conformemente a detto art. 15, l'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente il completamento delle rispettive procedure di ratifica.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata dell'Ucraina gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, 29 MAG. 2013

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

All'Ambasciata dell' Ucraina
Via Guido d'Arezzo, n. 9
00198 - ROMA

UCRAINA - 22

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE

ON TRANSIT OF MILITARY CARGO

AND

PERSONNEL THROUGH THE TERRITORY OF

UKRAINE

IN CONNECTION WITH THE PARTICIPATION

OF THE ARMED FORCES OF

THE ITALIAN REPUBLIC

IN THE ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN

INTERNATIONAL SECURITY ASSISTANCE FORCE

The Government of the Italian Republic and the Cabinet of Ministers of Ukraine, hereinafter referred to as "the Parties":

- **having regard to** the provisions of the Agreement on Cooperation in the Defence field between the Ministry of Defence of the Italian Republic and the Ministry of Defence of Ukraine, done in Rome on 17 March 1998;
- **taking into account** the provisions of the Charter of the United Nations (hereinafter referred to as "the UN Charter");
- **considering** the UN Security Council Resolutions N. 1368 (2001) of 12 September 2001, N. 1373 (2001) of 28 September 2001, N. 1377 (2001) of 12 November 2001, N. 1378 (2001) of 14 November 2001, N. 1383 (2001) of 6 December 2001, N. 1386 (2001) of 20 December 2001, N. 1444 (2002) of 27 November 2002 and N. 1510 (2003) of 13 October 2003;
- **having regard to** the provisions of the Convention on International Civil Aviation (hereinafter referred to as "ICAO"), done on 7 December 1944;
- **performing the** commitments provided for in the Memorandum of Understanding between the Cabinet of Ministers of Ukraine, Supreme Headquarters of the Allied Powers in Atlantic and Supreme Headquarters of the Allied Powers in Europe on Ukraine's support to NATO operations, done in Kiev on 9 July 2002 (hereinafter referred to as "the Memorandum");
- **with the purpose of** assisting the International Security Assistance Force in reconstruction of the Islamic Republic of Afghanistan,

have agreed as follows:

Article 1
DEFINITIONS

For the purpose of this Agreement the definitions below shall mean as follows:

"**personnel**" shall mean unarmed members of the Armed Forces of the Italian Republic and civilian personnel of the Italian Party;

"**military cargo**" shall mean different types of weapon systems and assets used to support their employment in operations, including vehicles and guidance, launch and control systems, as well as other types of special equipment and cargo intended for use by the Armed Forces, ammunition and their components, spare parts, tools and tool components, systems providing support to vital activities of the Armed Forces, individual and collective means of protection against weapons of mass destruction, means aimed at preventing and remedying the consequences of the use of weapons of mass destruction, individual and service weapons, special logistic equipment, food supplies, equipment, clothing, fuels and lubricants transported through the territory of Ukraine in the interest of the Italian Republic considering the restrictions set forth in the Treaty on Conventional Forces in Europe dated 19 November 1990;

"**transit**" shall mean transit of military cargo and personnel by rail and/or air transport means through the land territory and/or airspace of Ukraine that starts and finishes outside the territory of Ukraine;

"**duration of transit**" shall mean the time during which the transit of military cargo and personnel through the territory of Ukraine is permitted;

"**guard**" shall mean accompanying military cargo and personnel transiting through the territory of Ukraine by the State Guard Service at the Ministry of Internal Affairs of Ukraine or the security forces of the State Administration of Railway Transport of Ukraine;

"**third parties**" shall mean natural and/or legal persons and other entities of the International Law, excluding those of Ukraine and the Italian Republic;

"**dangerous cargo**" shall mean substances, materials, articles, production or other kinds of wastes that by their nature under the influence of specific factors during transport may cause explosions, fires, failure of technical equipment, devices, facilities and other installations; inflict material damage on the environment, as well as death and/or injuries and poisoning of people and/or animals;

"**crossing point**" shall mean a specific area within a railway station, including buildings, facilities and equipment, where the border and customs or other kinds of checks are carried out, as well as where the personnel, transport means, cargo and other assets cross the state border;

"**competent authorities**" shall mean authorities of the Parties that in accordance with the legislation of the states of the Parties are entitled to make decisions on rail or air transit of military cargo, including dangerous ones, and personnel through the territory of Ukraine within the framework of this Agreement.

Article 2
PURPOSE AND SCOPE

1. This Agreement shall defines the framework conditions, procedures and organization of transit of military cargo and personnel through the territory and/or airspace of Ukraine aimed at supporting the Islamic Republic of Afghanistan International Security Assistance Force.

2. The scope of this Agreement shall include:

2.1. Issuing the respective transport authorizations by the competent authorities of Ukraine.

2.2. Providing civilian and military support to the personnel by the Ukrainian Party during transit.

Article 3
GENERAL PROVISIONS

1. During transit through the territory and/or airspace of Ukraine the Italian Party guarantees that military cargo and personnel shall not be employed against military, political and other interests of Ukraine, as well as shall not conflict with the provisions of the UN Charter with regard to maintaining peace and security and other relevant international law.

2. The Italian Party commits itself not to transit weapons of mass destruction and their components through the territory and/or airspace of Ukraine.

3. The Italian Party commits itself to carry out transits solely for the purposes of this Agreement.

Article 4
AIR TRANSITS

1. Air transits through the territory and/or airspace of Ukraine shall normally be preformed without stopovers in the territory of Ukraine. Air transits shall comply with the procedures published by Ukrainian Aviation Authorities in the "Aeronautical Information Publication of Ukraine", as well as with the provisions of ICAO.

2. The Italian Party shall refund the Ukrainian Party, as well as relevant Ukrainian legal persons, all expenses borne by them for rendering the services to aircraft used by the Italian Party to perform transits, including air navigation service expenses.

3. In case an emergency situation occurs on aircraft while in transit, the Ukrainian Party shall arrange, if necessary, fees of charge airport to perform emergency landing and provide other relevant services. In this case, military cargo and personnel shall be subject to border and customs checks and other checks provided for under Article 6 of this Agreement.

Article 5
RAIL TRANSITS

1. Rail transit of military cargo and personnel through the territory of Ukraine shall be carried out on the basis of authorization issued by competent authorities of Ukraine, considering the provisions of the Memorandum and this Agreement, as well as the Law of Ukraine. Military cargo shall be accompanied by the guard in accordance with the Law of Ukraine. In issuing of authorization, the Ukrainian Party shall inform the Italian Party about military cargo, included in the transit list, is to be accompanied by the guard in transit through the territory of Ukraine.

2. Rail transit of military cargo and personnel shall be performed exclusively through the state border crossing points intended for carrying military goods.

3. The Italian Party shall promptly inform the Ukrainian Party, in any case at least 30 days before execution, of the scheduled rail transit transports.

4. Rail transit of military cargo and personnel through the territory of Ukraine cannot take longer than 15 (fifteen) days.

5. The Ukrainian Party may cancel a rail transit authorization if competent authorities of Ukraine qualify the transit of military cargo and personnel as a potential threat to the national security of Ukraine.

6. The Ukrainian Party may cancel rail transit authorization if the Italian Party fails to comply with transit terms and conditions. In case such authorization is cancelled the Italian Party shall at its own expense ensure exit of military cargo and (or) personnel of the territory of Ukraine.

7. In case Ukraine declares the state of emergency in the whole country or some of its regions considering the interests of national security of Ukraine the new restrictions or disallowances may be imposed on rail transit of military cargo and (or) personnel in the territory of Ukraine or its particular region(s).
8. The competent authorities of the Italian Party or assigned entities shall refund the Ukrainian Party, as well as respective Ukrainian legal persons, all expenses born by them for rendering the services in connection with rail transits.

Article 6
BORDER AND CUSTOMS CHECKS

1. According to this Agreement military cargo and personnel, during rail transit, shall be the subject to border and customs checks and, if necessary, by a decision of competent authorities of Ukraine, to kinds of other checks and formalities in compliance with this Agreement and the Law of Ukraine.
2. Employees border crossing station, officials of the customs authority and the state border authority involving representatives of the defence authority shall, in accordance with the procedure and time-frames established by the process conditions of the station, check if the quantity of imported (exported) military cargo corresponds to the data of the shipping documents, as well as check the safety of cargo at the open rolling stock.

   Inspection of military cargo during the customs check shall be exercised in case of:

   – detected violations of integrity of cargo compartment of transport means (container), package;

   – damage of identification means;

   – need to establish and (or) verify the identity attributes of the cargo.
3. Formalization procedures and rail transit of military cargo and personnel through the state borders of Ukraine shall be exempt from customs duties, taxes and other fees in connection with customs formalities.
4. Export of military cargo and exit of personnel shall be carried out according to the procedures provided for import of such cargo and entry of personnel in the territory and/or airspace of Ukraine.

Article 7
OBLIGATIONS OF PERSONNEL

1. Within the framework of rail transit according to this Agreement the personnel shall hold diplomatic, service or foreign passports when crossing the state border of Ukraine. Visa is not required.
2. Military personnel have the right to wear military uniform with their respective badges during rail transit through the territory of Ukraine.

3. During rail transit through the territory of Ukraine the personnel must respect the health regulations established in Ukraine. The Italian Party shall guarantee that no members of the Italian personnel suffering from infectious diseases are involved in rail transit through the territory of Ukraine.

4. The Italian Party shall be responsible for compliance of its personnel with the legislation of Ukraine, shall ensure non-encroachment on the sovereignty of Ukraine, non-interference in Ukraine's domestic affairs, as well as refraining from any activity conflicting with the provisions of this Agreement.

Article 8
JURISDICTION

1. Except for the cases provided for at paragraph 2 of this article, the personnel shall be subject to the jurisdiction of Ukraine during its stay in the territory of Ukraine.

2. The jurisdiction of Ukraine shall not apply to the personnel during their stay in Ukraine in relation to this Agreement in case of:

2.1. A crime or offence committed against the Italian Republic, the personnel or cargo of the Italian Republic, or the cargo transported by the Italian Republic;

2.2. A crime or offence committed while directly performing assigned duties in connection with transit.

Article 9
OBLIGATIONS OF THE PARTIES

1. Rail transit shall be carried out according to the Law of Ukraine, as well as the provisions of this Agreement. Planning, assistance to and control over the execution of rail transit shall be exercised by the State Administration of Railway Transport of Ukraine jointly with the Ministry of Defence of Ukraine.

2. The Ukrainian Party shall provide a convoy (locomotives, switchers and cars), select service personnel and provide loading and unloading devices, ensure compliance with the movement schedule, guarantees security of military cargo and personnel during transit.

3. The Italian Party shall identify a shipping company which is to ensure forwarding servicing of military cargo and/or personnel during transit through the territory of Ukraine and is to be responsible for the implementation of transit conditions and regulations, as well as timely payment for transport services. Relations between a shipping company and the State Administration of Railway Transport of Ukraine shall be regulated by a separate agreement (contract).

4. The Italian Party or its authorized shipping company shall inform the central executive authorities of Ukraine in charge of defence, state border guarding, customs, transport about the date of arrival of the rolling stock with military cargo and/or personnel, the number and type of the rolling stock and other relevant information necessary for transhipment of military cargo

from a 1435 mm gauge to a 1520 mm gauge, as well as rail international border crossing points through which the military cargo is expected to be carried for transiting the territory of Ukraine.

5. The transit of military cargo through the territory of Ukraine shall be performed on the basis of the relevant decision of the State Administration of Railway Transport of Ukraine to be formalized in accordance with the legislation of Ukraine.

6. Guarding of military cargo and personnel in transit shall be ensured under a separate agreement with the Italian Party or its authorized shipping company. Explosives must be accompanied by the rail transport security forces along the entire route according to the Law of Ukraine.

7. Rail transport of dangerous cargo shall be carried out in accordance with the Rules of Transporting Dangerous Cargo to the Agreement on International Rail Traffic (Appendix 2).

8. In case of need, upon written agreements between the Parties, the Ukrainian Party shall provide fees of charge the personnel transported by rail with logistic, medical and other services on the reimbursement basis.

Article 10
RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES

1. The Italian Party shall be responsible for:

1.1. The timely repayment by itself or its authorized shipping company of costs related to transit of military cargo and personnel through the territory of Ukraine and/or airspace related in accordance with current tariffs and regulations. Payment shall be made not later than 60 (sixty) days from the receipt of invoice.

1.2. The accomplishment its authorized shipping company of all preparatory activities necessary for transport of military cargo and personnel in compliance with the legislation of Ukraine and international transport standards. The Italian Party shall also be responsible for availability of necessary transport documents, passports and certificates required by the Law of Ukraine.

2. The Ukrainian Party shall be responsible for:

2.1. The security of railway transport of military cargo and personnel through the territory of Ukraine;

2.2. The transshipment, preparation of military cargo and personnel for railway transport through the territory of Ukraine in compliance with the procedures established by the laws and regulations of Ukraine.

3. The Parties shall cooperate on all issues concerning the assistance to be provided to the personnel during its members stay in Ukraine.

Article 11
PAYMENT FOR TRANSIT

Upon request of the Italian Party the State Administration of Railway Transport of Ukraine shall assess the transit costs to be paid by the Italian Party or its authorized shipping company, as well as

define the terms of payment, and send the relevant notice about the above said to the Italian Party or its authorized shipping company.

Article 12
CLAIMS

1. The Parties shall mutually waive all claims, not undertake any civil action against each other, with respect to activities connected with the implementation of this Agreement, except for cases of death, personnel injuries or damage to property resulting from illegal acts or omissions during executions of obligations under this Agreement. This provision shall not apply to contracts made in connection with the implementation of this Agreement.
2. The Italian Party shall undertake to restitute damages claimed by third Parties in connection with transit.
3. The Parties shall cooperate in order to facilitate the settlement of third Parties' damage claims.

Article 13
INFORMATION EXCHANGE

1. Transit information received by one of the Parties shall not be communicated to any third Parties without a written consent of the source Party.
2. Exchange, processing and protection of classified information shall be carried out in accordance with the provisions of the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of Ukraine concerning the mutual protection of classified information, signed in Kyiv on 6 June 2001.

Article 14
DISPUTES

Any disputes arising from the implementation and interpretation of this Agreement shall be solved through consultations and negotiations between the Parties.

Article 15
FINAL PROVISIONS

1. This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last written notification through diplomatic channels confirming the completion by the Parties of all internal procedures necessary for this Agreement to enter into force.
2. This Agreement may be amended by mutual written consent of the Parties: the amendments shall enter into force in accordance with the procedure established by paragraph 1 of this Article.
3. This Agreement shall be concluded for a one year period. Its validity shall be automatically prolonged for the next one year period unless either of the Parties notifies the other Party, in
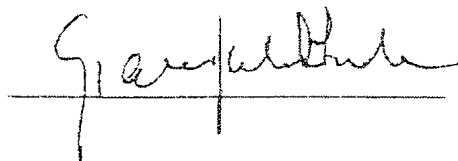
writing, of its intention to denounce it, at least thirty days prior to the expiration of the validity period.
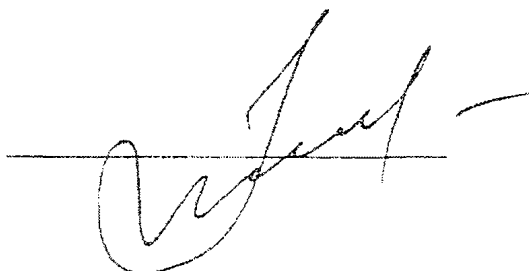
Done in Rome on JAN 16TH, 2013 and done in Kiev on 21 February 2013 in duplicate, each in the Italian, Ukrainian and English languages, all texts being equally authentic.

In case of differences in interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

For the Government of the Italian Republic	For the Cabinet of Ministers of Ukraine
[signature]	[signature]

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GABINETTO DEI MINISTRI DELL'UCRAINA RELATIVO AL TRASPORTO DEI CARICHI MILITARI

E

DEL PERSONALE ATTRAVERSO IL TERRITORIO DELL' UCRAINA

LEGATO ALLA PARTECIPAZIONE

DELLE FORZE ARMATE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

NELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL' AFGHANISTAN

NELL'AMBITO DEL

INTERNATIONAL SECURITY ASSISTANCE FORCE

Il Gabinetto dei Ministri della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Ucraina, denominati in seguito "le Parti"

- **viste** le disposizioni dell'Accordo tra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa dell'Ucraina sulla cooperazione nel campo della Difesa, firmato a Roma il 17 marzo 1998,

- **tenuto conto** delle disposizioni dello Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (di seguito denominato lo Statuto dell'ONU),

- **considerate** le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite N. 1368 (2001) del 12 settembre 2001, N. 1373 (2001) del 28 settembre 2001, N. 1377 (2001) del 12 novembre 2001, N. 1378 (2001) del 14 novembre 2001, N. 1383 (2001) del 6 Dicembre 2001, N. 1386 (2001) del 20 dicembre 2001, N 1444 (2002) del 27 novembre 2002 e N. 1510 (2003) del 13 ottobre 2003;

- **viste** le disposizioni della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale (di seguito denominata ICAO), sottoscritta il 7 Dicembre 1944,

- **mantenendo** gli impegni previsti dal Memorandum d'Intesa tra il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina ed il Comando Supremo Alleato per l'Atlantico ed il Comando Supremo Alleato per l'Europa, relativo al sostegno delle operazioni della NATO da parte dell'Ucraina, firmato a Kiev il 9 luglio 2002 (di seguito denominato "il Memorandum");

- **allo scopo di** collaborare agli sforzi internazionali di stabilizzazione e di ricostruzione della Repubblica Islamica dell'Afghanistan,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo i termini vengono utilizzati con il seguente significato:

"personale" – militari disarmati delle Forze Armate della Repubblica Italiana e personale civile della Parte italiana;

"carichi militari" si intendono diversi sistemi di diversi tipi di armi e mezzi di supporto al loro impiego operativo, compresi i mezzi di trasporto e sistemi di orientamento, di lancio e di controllo, nonché altri mezzi tecnici speciali ed altri carichi destinati ad equipaggiare le Forze Armate, le munizioni e loro componenti, i pezzi di ricambio, gli strumenti e i componenti degli strumenti, i sistemi di supporto alle attività vitali del personale delle Forze Armate, i mezzi collettivi ed individuali di protezione contro le armi di distruzione di massa, i mezzi di prevenzione e di trattamento delle conseguenze dell'impiego di armi di distruzione di massa, le armi personali e di servizio, le attrezzature logistiche speciali, viveri, equipaggiamento, vestiario, carburanti e lubrificanti che vengono trasportati attraverso il territorio dell'Ucraina nell'interesse della Repubblica Italiana considerando le restrizioni definite dall'Accordo sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 19 novembre 1990;

"transito" si intende il transito di carichi militari e del personale effettuato per via ferroviaria e/o aerea attraverso il territorio e/o lo spazio aereo dell'Ucraina che inizia e termina al di fuori del territorio dell'Ucraina;

"durata di transito" si intende il periodo di tempo durante il quale è consentito il transito dei carichi militari e del personale attraverso il territorio e/o lo spazio aereo dell'Ucraina;

"vigilanza" si intende i dipendenti del Servizio Statale della Vigilanza presso il Ministero degli Interni dell'Ucraina o della Vigilanza Militarizzata dell'Amministrazione Statale delle Ferrovie dell'Ucraina, il cui compito è l'accompagnamento e la vigilanza dei carichi militari e del personale che vengono trasportati attraverso il territorio dell'Ucraina;

"**terzi**" si intendono persone fisiche e/o giuridiche ed altri soggetti di diritto internazionale, ad eccezione dell'Ucraina e della Repubblica italiana.

"**carichi pericolosi**" si intendono le sostanze, i materiali, gli articoli, i rifiuti di produzione o di altro tipo, che per loro natura, in presenza di determinati fattori durante i trasporti, possono causare esplosioni, incendi, guasti delle attrezzature tecniche, apparecchi, impianti ed altre installazioni, nonché causare danni materiali e danneggiamenti all'ambiente, provocare morte e/o lesioni ed avvelenamento di persone e/o animali;

"**interporto**" si intende l'area appositamente definita all'interno di una stazione ferroviaria, tra cui gli edifici, le strutture ed attrezzature, dove si svolgono il controllo di frontiera, di dogana o, se necessario, altri tipi di controllo, dove avviene il passaggio del confine statale dell'Ucraina da parte del personale e dei carichi militari,

"**organi competenti**" si intendono le Autorità delle Parti che, in conformità con la legislazione vigente negli Stati delle Parti, hanno il diritto di prendere decisioni sui trasporti di transito per via ferroviaria e/o aerea attraverso il territorio e/o lo spazio aereo dell'Ucraina di carichi militari, anche pericolosi, e del personale attraverso il territorio dell'Ucraina, nell'ambito delle disposizioni del presente Accordo

Articolo 2
FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Accordo definisce il quadro delle condizioni, modalità e l'organizzazione del transito dei carichi militari e del personale attraverso il territorio e/o spazio aereo dell'Ucraina, al fine di sostenere la Repubblica Islamica dell'Afghanistan nell'ambito dei *International Security Assistance Force*

2. Il campo di applicazione del presente Accordo si applicano per la parte che riguarda.
2.1 il rilascio delle autorizzazioni di trasporto da parte delle rispettive Autorità competenti dell'Ucraina;
2.2 fornitura di supporto civile e militare al personale da parte dell'Ucraina durante il transito

Articolo 3
DISPOSIZIONI GENERALI

1. La Parte italiana, durante il transito attraverso il territorio e/o lo spazio aereo dell'Ucraina, assicura l'inammissibilità dell'uso dei carichi militari e del personale contro gli interessi militari, politici e di altro genere dell'Ucraina, nonché contro le disposizioni dello Statuto dell'ONU riguardo il mantenimento della pace e della sicurezza ed altre norme di diritto internazionale.

2. La Parte italiana si impegna a non far transitare attraverso il territorio e/o lo spazio aereo dell'Ucraina armi di distruzione di massa e loro componenti.

3. La Parte italiana si impegna ad effettuare i transiti esclusivamente ai fini previsti dal presente Accordo.

Articolo 4
TRASPORTI AEREI

1. Il transito aereo attraverso il territorio e/o lo spazio aereo dell'Ucraina, di massima, viene effettuato normalmente senza atterraggio intermedio nel territorio dell'Ucraina. I transiti aerei devono essere conformi alle procedure pubblicate dalle Autorità Aeronautiche ucraine nella "*Aeronautical Information Publication*" dell'Ucraina, nonché alle disposizioni dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO).

2. La Parte italiana rimborsa alla Parte ucraina, nonché alle persone giuridiche dell'Ucraina tutte le spese a loro carico per i servizi connessi ai transiti degli aeromobili impiegati dalla Parte italiana, comprese le spese per i servizi di navigazione aerea.

3. In caso di situazione d'emergenza dell'aeromobile che effettua il volo di transito, se necessario, la Parte ucraina predispone, sulla base di un compenso, un aerodromo per effettuare l'atterraggio d'emergenza ed altri servizi connessi. In questi casi, i carichi militari ed il personale sono soggetti ai controlli di frontiera, di dogana ed altri tipi di controllo, previsti dall'Articolo 6 del presente Accordo.

Articolo 5
TRASPORTI FERROVIARI

1. Il transito per via ferroviaria attraverso il territorio dell'Ucraina dei carichi militari e del personale viene effettuato previa autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti ucraine, sulla base delle disposizioni del *Memorandum* e del presente Accordo, nonché delle disposizioni della legislazione Ucraina. L'accompagnamento da parte della vigilanza dei carichi militari attraverso il territorio dell'Ucraina viene effettuato in conformità alla legislazione ucraina. Al rilascio dell'autorizzazione, la Parte ucraina informa la Parte italiana su quali carichi militari della lista dichiarata per il transito, sono soggetti ad accompagnamento della vigilanza attraverso il territorio dell'Ucraina.

2. Il transito dei carichi militari e del personale per via ferroviaria viene effettuato esclusivamente attraverso i valichi di passaggio del confine statale destinati al trasporto di materiali di armamento.

3. La Parte italiana provvede ad informare tempestivamente la Parte ucraina, e comunque non oltre 30 giorni prima, dei previsti trasporti di transito per via ferroviaria.

4. I trasporti di transito dei carichi militari e del personale per via ferroviaria attraverso il territorio dell'Ucraina non può durare più di 15 (quindici) giorni.

5. La Parte ucraina ha il diritto di annullare l'autorizzazione di transito per via ferroviaria nel caso in cui le competenti autorità dell'Ucraina determinino che i carichi militari e il personale possano rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale dell'Ucraina.

6. La Parte ucraina ha il diritto di annullare l'autorizzazione al transito per via ferroviaria nel caso in cui la Parte italiana non rispetti le condizioni di transito. In caso di annullamento di tale autorizzazione, la Parte italiana assicura, a sue spese, l'uscita dai confini dell'Ucraina dei carichi militari e del personale.

7. In caso di dichiarazione di stato di emergenza in Ucraina o nelle singole regioni della stessa, tenuto conto degli interessi della sicurezza nazionale dell'Ucraina, possono essere stabilite ulteriori restrizioni per il transito per via ferroviaria dei carichi militari e del personale attraverso l'Ucraina o qualche regione del suo territorio.

8. Gli Organi competenti della Parte italiana o gli Enti da loro incaricati rimborsano alla Parte ucraina, nonché alle rispettive persone giuridiche dell'Ucraina, le spese connesse ai trasporti di transito per via ferroviaria.

Articolo 6
CONTROLLO DI FRONTIERA E DI DOGANA

1. I carichi militari ed il personale durante il transito per via ferroviaria in conformità al presente Accordo, sono soggetti ai controlli di frontiera e di dogana e, se necessario, su decisione delle autorità competenti dell'Ucraina, ad altri tipi di controllo e di formalità in conformità al presente Accordo ed alla legislazione Ucraina.

2. Gli impiegati delle stazioni di frontiera, i funzionari delle autorità doganali e l'autorità statale di confine che coinvolgono rappresentanti dell'autorità della difesa devono verificare, secondo le procedure e scadenze previste dalle condizioni di processo della stazione, che la quantità di carico militare importato (esportato) corrisponda ai dati dei documenti di spedizione, nonché la sicurezza del carico nel magazzino.
Le ispezioni del carico militare durante il controllo doganale vengono esercitate in caso di:
- violazioni riscontrate riguardanti l'integrità del container e dell'imballaggio;

- danneggiamento dei mezzi di identificazione;
- necessità di verificare gli attributi di identità del carico.

3. La formalizzazione delle procedure ed i transiti per via ferroviaria dei carichi militari e del personale attraverso il confine statale dell'Ucraina vengono effettuati in esenzione dai dazi doganali, dalle tasse e dalle altre imposte per formalità doganali.

4. L'esportazione dei carichi militari e l'uscita del personale vengono effettuate secondo le modalità previste per la loro importazione o ingresso del personale nel territorio e/o nello spazio aereo dell'Ucraina.

Articolo 7
OBBLIGHI DEL PERSONALE

1. Il personale, nell'ambito dei transiti per via ferroviaria ed in conformità al presente Accordo, durante l'attraversamento del confine statale dell'Ucraina deve essere munito di passaporto diplomatico, di servizio o nazionale. Non viene richiesta la disponibilità del visto.

2. Il personale militare durante il transito per via ferroviaria attraverso il territorio dell'Ucraina ha il diritto di indossare l'uniforme militare con i rispettivi segni distintivi.

3. Il personale durante il transito per via ferroviaria attraverso il territorio dell'Ucraina è obbligato a rispettare le norme sanitarie dell'Ucraina. La Parte italiana assicura, durante il transito per via ferroviaria attraverso il territorio dell'Ucraina, che il proprio personale non è affetto da malattie infettive.

4. La Parte italiana è responsabile del proprio personale affinché rispetti la sovranità e le leggi dell'Ucraina, essa deve assicurare che il personale non interferisca negli affari interni della stessa, nonché ad astenersi da qualsiasi attività che contrasti con le disposizioni del presente Accordo.

Articolo 8
GIURISDIZIONE

1. Il personale, durante la permanenza sul territorio dell'Ucraina, è sottoposto alla giurisdizione dell'Ucraina, salvo i casi previsti dal comma 2 del presente Articolo.

2. Il personale, durante la permanenza sul territorio dell'Ucraina per le finalità previste dal presente Accordo, non è sottoposto alla giurisdizione dell'Ucraina nei casi di:
2.1 crimini e reati commessi contro la Repubblica Italiana, contro il personale ed i beni della Repubblica Italiana oppure contro i carichi che vengono trasportati dalla Repubblica Italiana;
2.2 crimini e reati commessi nell'esecuzione diretta delle funzioni relative ai transiti.

Articolo 9
OBBLIGHI DELLE PARTI

1. I transiti per via ferroviaria vengono effettuati in conformità alla legislazione dell'Ucraina, nonché alle disposizioni del presente Accordo. La programmazione, l'assistenza ed il controllo dell'effettuazione dei transiti per via ferroviaria vengono assicurati, da parte dell'Amministrazione Statale delle Ferrovie dell'Ucraina, in collaborazione con il Ministero della Difesa ucraino.

2. La Parte ucraina predispone un convoglio (locomotive treno, di manovra e vagoni), seleziona il personale di servizio e fornisce dispositivi di carico e scarico, garantisce l'osservanza degli orari, la sicurezza del personale e dei carichi militari durante i transiti.

3. La Parte italiana individua una ditta di spedizioni che svolgerà il servizio di assistenza e spedizione dei carichi militari e/o del personale durante il transito attraverso il territorio dell'Ucraina ed assume la responsabilità per l'esecuzione delle condizioni e delle regole di transito, nonché per il pagamento tempestivo dei servizi di trasporto. I rapporti tra la ditta di spedizioni e l'Amministrazione Statale delle Ferrovie dell'Ucraina vengono regolati da un accordo specifico (contratto).

4. La Parte italiana o la ditta di spedizioni da essa delegata informa le autorità esecutive centrali dell'Ucraina responsabili della difesa, della sorveglianza delle frontiere statali, dogane, trasporti, riguardo alla data di arrivo del convoglio contenente i carichi militari e/o il personale, alla quantità ed al tipo di convoglio ed altre informazioni rilevanti e necessarie per l'effettuazione del trasbordo del carico da un convoglio di binari 1435 mm su un convoglio di binari 1520 mm, nonché sui punti internazionali di passaggio del confine attraverso i quali il carico militare deve transitare sul territorio dell'Ucraina.
5. Il transito dei carichi militari attraverso il territorio dell'Ucraina è effettuato sulla base della delibera dell'Amministrazione statale dei trasporti ferroviari dell'Ucraina in conformità alla legislazione ucraina.

6. La vigilanza dei carichi militari e del personale in transito per via ferroviaria, viene assicurata esclusivamente mediante un Accordo distinto con la Parte italiana o con la ditta di spedizioni da essa delegata. Gli esplosivi devono essere scortati dalle forze di sicurezza del trasporto ferroviario lungo tutto il percorso in conformità alla legislazione ucraina.

7. I trasporti dei carichi pericolosi per via ferroviaria vengono effettuati in conformità alle regole di trasporto dei suddetti carichi sulla base all'Accordo relativo ai traffici internazionali.

8. In caso di necessità e sulla base degli Accordi sottoscritti tra le Parti, la Parte ucraina garantisce al personale che viene trasportato per via ferroviaria i servizi logistici, medici ed altri servizi sulla base di un compenso.

Articolo 10
RESPONSABILITA' DELLE PARTI

1. La Parte italiana è responsabile per:
   1.1 l'effettuazione tempestiva del pagamento per sé o da parte della ditta di spedizioni da essa delegata, relativo alle spese dei trasporti di transito dei carichi militari e del personale attraverso il territorio e/o lo spazio aereo dell'Ucraina, in conformità alle tariffe e alle procedure vigenti. Il pagamento dovrà avvenire non più tardi di 60 (sessanta) giorni dopo la presentazione della fattura;
   1.2 lo svolgimento, da parte della ditta di spedizioni da essa delegata, di tutte le attività preparatorie necessarie per il trasporto dei carichi militari e del personale in conformità alla legislazione ucraina ed agli standard internazionali di trasporto. La Parte italiana, inoltre, è responsabile della disponibilità dei documenti di trasporto necessari, dei passaporti e dei certificati in conformità alla legislazione dell'Ucraina.

2. La Parte ucraina è responsabile per
   2.1 la sicurezza dei trasporti per via ferroviaria dei carichi militari e del personale attraverso il territorio dell'Ucraina;
   2.2 il trasbordo, la preparazione del carico dei materiali militari e del personale per i trasporti ferroviari attraverso il territorio dell'Ucraina in conformità alle procedure stabilite dalla legislazione e dai regolamenti dell'Ucraina

3. Le Parti collaboreranno su tutte le questioni relative all'assistenza prevista per il personale durante la permanenza sul territorio dell'Ucraina

Articolo 11
COSTO DEI TRASPORTI DI TRANSITO

L'Amministrazione Statale delle Ferrovie dell'Ucraina, su richiesta, determina il costo dei transiti attraverso il proprio territorio da pagare da Parte italiana o dalla ditta di spedizioni da essa delegata, nonché le modalità dell'effettuazione di tale pagamento e lo notifica alla Parte italiana o alla ditta di spedizioni da essa delegata.

Articolo 12
PRETESE

1. Le Parti non avanzeranno reciprocamente alcuna pretesa in relazione alle attività legate all'esecuzione del presente Accordo, né intenteranno azioni civili l'una nei confronti dell'altra, fatta eccezione per i casi di decesso, lesioni personali o danni alla proprietà che siano il risultato di atti dolosi o omissioni durante l'esecuzione del presente Accordo. La presente disposizione non si applica all'esecuzione dei contratti stipulati ai fini della realizzazione del presente Accordo.

2. La Parte italiana si assumerà la responsabilità, in relazione alle richieste di risarcimento dei danni avanzati da terzi, nell'ambito dell'effettuazione dei transiti.

3. Le Parti collaboreranno al fine di comporre e realizzare le pretese avanzate dai terzi.

Articolo 13
SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI

1. Le informazioni ricevute da una delle Parti, inerenti i trasporti di transito, non potranno essere trasmesse a terzi senza l'autorizzazione scritta della Parte che le ha fornite.

2. Lo scambio, l'elaborazione e la protezione delle informazioni classificate verranno effettuati in conformità alle previsioni dell'*Accordo tra il Governo dell'Ucraina e il Governo della Repubblica Italiana sulla protezione reciproca delle informazioni classificate*, sottoscritto il 7 giugno 2001 a Kiev.

Articolo 14
CONTROVERSIE
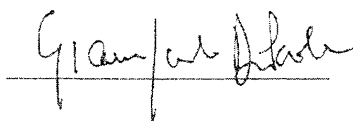
Qualsiasi controversia riguardante l'applicazione e l'interpretazione del presente Accordo sarà risolta mediante consultazioni e negoziati tra le Parti.

Articolo 15
DISPOSIZIONI FINALI
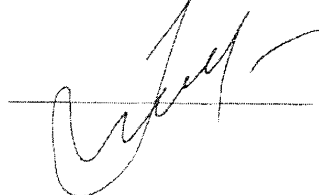
1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricevimento dell'ultima notifica scritta, attraverso i canali diplomatici ed a seguito dell'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore.

2. Le Parti di comune accordo e per iscritto possono introdurre modifiche ed integrazioni al testo del presente Accordo; le modifiche entrano in vigore secondo le modalità previste al punto 1 di questo Articolo.

3. Il presente Accordo viene concluso per una durata di un anno. Esso si rinnoverà automaticamente per successivi periodi di un anno a meno che trenta giorni prima della scadenza del relativo periodo, nessuna delle Parti notifichi all'altra e per iscritto la sua intenzione di denunciare l'Accordo.

Fatto a Roma il 16 gennaio 2013, e fatto a Kiev il 21 febbraio 2013 in due copie ciascuna in lingua italiana, ucraina ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione di questo Accordo prevarrà il testo in lingua inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina
[firma]	[firma]

15A05434

Loredana Colecchia, *redattore*

Delia Chiara, *vice redattore*

(WI-GU-2015-SON-038) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.